

BOLLETTINO SINDACALE

N. 36 DEL 24 GIUGNO 2010

Dal Comunicato della Federazione Confisal-Unsa n. 59/10

Si riporta il notiziario n. 70 del 24.6.2010 della Confisal:

“ EDITORIALE DEL SEGRETARIO GENERALE

Ai fini informativi si riporta, di seguito, l'articolo del Segretario Generale sulla Manovra **Finanziaria Correttiva 2011-2012** che costituirà l'editoriale del prossimo numero dell'organo di stampa della nostra Confederazione: “Confisal, società, cultura, lavoro”.

FINANZIARIA “CORRETTIVA”

**Governo tra manovra obbligata
e questioni strutturali irrisolte**

**Servono riforme per evitare declino economico e
conflittualità sociale e generazionale**

di Marco Paolo Nigi

L'analisi e la valutazione dei contenuti e del metodo democratico-concertativo della Manovra finanziaria correttiva 2011-2012 ha rafforzato il fermo convincimento della Confisal che il nostro Paese è ormai obbligato a mettere in atto organiche e incisive riforme strutturali sul fronte dell'economia e della finanza come delle Istituzioni e della politica se si vuole evitare l'irreversibile declino economico e una pericolosa disgregazione e conflittualità sociale.

La Confisal sostiene da tempo che il nostro Paese non crea più le indispensabili condizioni strutturali e funzionali nei fattori di crescita economica e occupazionale e di equilibrio della finanza pubblica.

In questi ultimi anni la grande crisi globale ha evidenziato maggiormente le difficoltà legate alla competitività del sistema economico e all'aumento del debito pubblico, nonostante l'assenza di politiche espansive.

Ma le questioni della inadeguata competitività di sistema e dell'elevato debito pubblico preesistevano rispetto alla grande crisi finanziaria e alla recessione economica se è vero che l'economia era in stato di stagnazione duratura e il livello del debito pubblico non consentiva i necessari investimenti strategici e produttivi.

Pertanto, la Confsal non può condividere due postulati: il primo che le difficoltà del “sistema Italia” provengano prevalentemente da fattori esogeni e il secondo che, in costanza di crisi e/o di ripresa debole, non sia opportuno avviare la stagione delle grandi riforme strutturali, inclusa quella, a nostro parere improcrastinabile, del fisco.

Questi, purtroppo, sono i due postulati governativi che hanno portato alla configurazione della “improvvisata” manovra finanziaria-tampone del 31 maggio 2010, che, al di là della sua obbligatoria entità, delle sue inaccettabili iniquità e delle sue diffuse criticità, non potrà contribuire più di tanto a:

- sostenere la ripresa della crescita economica e occupazionale;
- riequilibrare la finanza pubblica;
- ridurre o almeno contenere il livello del debito pubblico.

Si tratta di una manovra ibrida e disorganica, nata dalla “prescrizione” dell’Unione Europea e quindi dall’improvvisazione politica connessa all’emergenza. Si tende “a fare cassa” in tempi brevi e quindi la manovra non può che essere iniqua e ingiusta.

In materia fiscale il provvedimento finanziario elude la questione centrale della riduzione del prelievo sui redditi da lavoro e da pensione e della imposizione globale sulle imprese con la previsione di compensare la conseguente minore entrata con il prelievo sui consumi voluttuari e di lusso e sulle rendite dei grandi patrimoni, nonché su quelle finanziarie e speculative. Infatti, è completamente assente il riequilibrio del prelievo su redditi e su consumi con particolare riferimento a:

- la riduzione dell’IRE e l’incremento dell’IVA, raccordandoli con una vera e autentica lotta all’evasione e all’elusione della principale imposta sui consumi.

La reintroduzione della tracciabilità dei pagamenti è senza dubbio un primo passo, ma la risoluzione della questione della evasione IVA è legata ad una previsione che non c’è nel decreto: la deducibilità, seppure parziale, dei pagamenti e quindi l’affermazione del principio della contrapposizione di interessi, secondo il modello vigente in altri grandi Paesi, come gli Stati Uniti.

Peraltro su questo fronte si renderebbero indispensabili sia la riduzione e la razionalizzazione delle partite IVA e sia un più efficace monitoraggio dei rimborsi e delle compensazioni;

- la tassazione delle rendite dei grandi patrimoni, senza escludere in casi particolari una imposta patrimoniale a bassa aliquota;
- la tassazione delle grandi rendite finanziarie e di quelle speculative, nonché delle plusvalenze.

La manovra, soprattutto, non affronta con norme sanzionatorie la vera grande questione fiscale che rimane quella della emersione dell’economia irregolare e illegale e quindi la lotta all’evasione fiscale totale.

Per altro verso il provvedimento governativo taglia, ma non riqualifica la spesa pubblica. L’intervento sui costi della politica risulta lieve, se non simbolico; quello sui costi dell’amministrazione non incide su sprechi, consulenze ed esternalizzazioni, oltre a rivelarsi disequilibrato, basti pensare alla comparazione del taglio del 50% sul costo della formazione e del taglio del 20% sul costo del noleggio e dell’autoservizio.

Ma la più evidente e grave iniquità riguarda il settore del pubblico impiego i cui tagli risultano insostenibili per i lavoratori pubblici, particolarmente per quelli della scuola, perché consistono in provvedimenti che incidono

fortemente sul potere di acquisto presente e futuro delle retribuzioni e delle pensioni.

A tutto questo si aggiunge la previsione della “parità previdenziale” riguardante la donna impiegata pubblica, che calata in un incompiuto e/o precario contesto di “welfare per la famiglia” allontana di fatto la “parità di genere”. Altro che “parità effettiva”!

Infine, la nostra previsione, basata sull’esperienza storica, che l’effetto dei tagli ai trasferimenti alle Regioni e alle Autonomie Locali sarà quello della riduzione della quantità e dell’abbassamento della qualità dei servizi essenziali erogati ai cittadini e alle famiglie ci induce ad esprimere una certa preoccupazione. Ed è proprio per questo che la Confsal chiede con forza alle Istituzioni regionali e territoriali di fare scelte, in discontinuità storica, tagliando possibilmente gli sprechi di spesa ed evitando di colpire il cittadino meno abbiente e la famiglia.

La manovra correttiva dei conti pubblici italiani non si può neanche classificare di tipo “eurozona” se è vero che la Germania investe nella scuola, nella formazione e nella ricerca, la Francia privilegia le politiche industriali e in tutti i Paesi membri il peso dell’intervento è più distribuito e ci sono risorse impegnate per il sostegno allo sviluppo.

Ora, la Confsal e tutte le sue Federazioni sono impegnate a rendere la manovra “almeno meno iniqua” nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge del relativo decreto-legge n. 78 del 31.5.2010.

Ma, per noi della Confsal, la vera grande questione centrale rimane la concreta volontà politica di avviare immediatamente le grandi riforme strutturali, a partire da quella fiscale, affinché non succeda più che si passi in soli pochi mesi da un “discutibile” scudo fiscale alla più urgente e iniqua delle manovre, per “rastrellare” risorse nell’emergenza.

Soltanto con riforme strutturali organiche e condivise, partendo da quella del fisco, si possono dare all’Italia prospettive di legalità e sviluppo, scongiurando una conflittualità sociale e generazionale di dimensioni epocali e dagli imprevedibili sviluppi socio-politici.

In conclusione, la Confsal chiede al Parlamento esiti positivi sulle sue richieste emendative alla Manovra e al Governo l’immediata apertura del confronto sulla riforma fiscale. (*Il Segretario Generale, Prof. Marco Paolo Nigi*)”

Il Segretario Generale
Massimo Battaglia

Dal Comunicato della Federazione Confsal-Unsa n. 58/10

CHIUSURA SEGRETERIA GENERALE

Si comunica che, in occasione della Festività di S. Pietro e Paolo del 29 c.m., la Segreteria Generale resterà chiusa nelle giornate di lunedì 28 e martedì 29 Giugno 2010.

L’attività riprenderà regolarmente il 30 p.v.

Il Segretario Generale
Massimo Battaglia

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

ARAB Associazione Restauratori Archivi Biblioteche

Via Sant' Eutichinao La Spezia

e-mail info@biblionrestauro.it tel 0131-814726

e-mail m.saxetti@tin.it tel 0187 730940- 335 243584

Spettabile Ufficio Legislativo Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Consigliere Pierfrancesco Ungari

Spettabile Federazione CONF.SAL - UNSA

Coordinamento Nazionale Beni Culturali

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma Tel. 0667232348 – 0667232889 Fax. 066785552 – 1786070337

Internet: www.unsabeniculturali.it E-Mail info@unsabeniculturali.it

Oggetto : COMUNICATO SINDACALE N. 26/10, documento “Ipotesi di accordo sui Profili professionali della III Area.”

03 FUNZIONARIO ARCHIVISTA DI STATO

e. progetta e dirige interventi di conservazione dei beni archivistici; sbagliato, solo per quanto riguarda lo “Studio” cfr art. 29 codice urbani

04 FUNZIONARIO BIBLIOTECARIO

f. progetta e dirige interventi relativi alla prevenzione, conservazione e manutenzione delle raccolte e al restauro dei beni; sbagliato, solo per quanto riguarda lo “Studio” cfr art. 29 codice urbani

07 FUNZIONARIO RESTAURATORE CONSERVATORE

Il funzionario restauratore conservatore svolge attività attinenti agli adempimenti relativi alla prevenzione, manutenzione e restauro dei beni culturali previsti dalla normativa di tutela e dalle disposizioni di legge relative all'organizzazione dell'Amministrazione. Sbagliato, descrizione limitativa rispetto alla realtà giuridica, occorre novellare la vera natura del profilo professionale con diritto esclusivo di firma rinveniente nell'apposito decreto

Spettabili signori avendo partecipato attivamente dal 1994 alla stesura di TUTTI i testi di legge riguardanti la Manutenzione e Restauro di cui categoria opera Specializzata LLPP OS2 , alla stesura dell'articolo 29 “Conservazione “ del Codice Urbani, alla stesura dell'art 182 “ definizioni di Restauratore”, alla stesura dei decreti attuativi del medesimo art 29 sui profili professionali e sugli standard dell'insegnamento del Restauro rileviamo le seguenti difformità, contraddizioni ed inesattezze nella bozza pervenutaci sull'argomento in oggetto

In premessa occorre dire che per la prima volta l'art. 29 del Codice beni culturali rende la definizione giuridica di Conservazione definendola così:

1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.

2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto. *(attività che si estrinseca nella realtà solo con le procedure e qualificazioni di cui LL.PP codice appalti lavori e servizi 163/06 e regolamento attuativo 2010, anche quando eseguita in proprio all'interno della PA.ndr.)*

3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti. *(attività che si estrinseca nella realtà solo con le procedure e qualificazioni di cui LL.PP codice appalti lavori e servizi 163/06 e regolamento attuativo 2010, anche quando eseguita in proprio all'interno della PA.ndr.)*

4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale. *(attività che si estrinseca nella realtà solo con le procedure e qualificazioni di cui LL.PP e Cat.OS2 codice appalti lavori e servizi 163/06 e regolamento attuativo 2010 anche quando eseguita in proprio all'interno della PA.ndr.)*

Per la ben nota teoria degli insiemi quindi non si possono affiancare le parole Conservazione e "manutenzione delle raccolte e al restauro dei beni" come novellato nel profilo 04 FUNZIONARIO BIBLIOTECARIO. Sarebbe come dire "vengono i 7 nani , Mammolo e Pisolo"

Inoltre ,e più importante, la novellazione circa l'attribuzione di facoltà di Progettare e Dirigere interventi di Manutenzione e Restauro appare in netta e insanabile conflitto di attribuzione di altre leggi, di gerarchia superiore che indicano con precisione il chi fa cosa in questo settore

Inoltre per quanto riguarda il profilo 07 FUNZIONARIO RESTAURATORE CONSERVATORE

le sue esclusive attribuzioni con potere di firma derivante dall'esame di stato sono novellate in modo difforme e più limitativo nel documento in oggetto , rispetto alla novellazione dell'apposito decreto, di sotto riportato

Il titolo di studio formativo esclusivo previsto dall'art 29 del Codice BC , previsto per l'accesso alla professione e al profilo di Restauratore, deriva dal *DECRETO 26 maggio 2009, n. 87 "Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonche' delle modalita' di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalita' della vigilanza sullo svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'articolo 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio. (09G0098)",* il quale qualifica il Restauratore in modo esclusivo e prioritario all' Insegnamento Universitario, alla Progettazione , Direzione Lavori , Direzione Tecnica di Soggetto Esecutore(Dm 294/00 mod. 420/01) , sia dall'esterno, che dall'interno della PA

Ricordiamo qui cosa dice il comma 9 dell'art 29:

"L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché

dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e **dell'esame finale abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato**, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al **diploma di laurea specialistica o magistrale**, nonché le caratteristiche del corpo docente.”

Come vedete di seguito il Decreto ministeriale (b.a.c.) 26 maggio 2009, n. 86 Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'**art. 29, comma 7, del d.lgs. n. 42 del 2004**, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio novella così le attività esclusive del Restauratore meglio specificate nel dettaglio nell'allegato A:

Art. 1. Restauratore di beni culturali

1. Il restauratore di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela del Codice, è **il professionista** (nel senso anche giuridico del termine , cioè che ha l'abilitazione tramite esame di stato ndr) che definisce lo stato di conservazione e mette in atto un complesso di azioni dirette e indirette per limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi dei beni e assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale. A tal fine, nel quadro di una programmazione coerente e coordinata della conservazione, il restauratore analizza i dati relativi ai materiali costitutivi, alla tecnica di esecuzione ed allo stato di conservazione dei beni e li interpreta; **progetta e dirige, per la parte di competenza, gli interventi;(nell'allegato A si evince la parte di competenza ndr)** esegue direttamente i trattamenti conservativi e di restauro; dirige e coordina gli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro. Svolge attività di ricerca, sperimentazione e didattica nel campo della conservazione. Le attività che caratterizzano la professionalità del restauratore sono descritte nell'**allegato A** al presente decreto.

2. La qualifica di «restauratore di beni culturali», acquisita ai sensi dell'**articolo 182 del Codice**, corrisponde al profilo professionale di cui al presente articolo.

Ne consegue che il Restauratore qualificato è un Professionista nel senso compiuto e legale del termine , in quanto rinviene l'esclusività delle sue competenze da uno specifico ed esclusivo percorso formativo di **diploma di laurea specialistica o magistrale**, voluto dal Codice dei beni culturali, con Esame di Stato per abilitarsi all'esercizio della professione quindi con POTERE ESCLUSIVO di FIRMA

A tale profilo, sono equiparati per effetto dell'articolo 29 e 182 anche i restauratori pregressi alla laurea in oggetto indipendentemente dall'esito del bando di qualificazione attualmente pendente al ministero (cioè anche se il bando viene annullato le prerogative esclusive restano, rinvenendo dal codice appalti, viene solo a mancare la facilitazione di individuazione immediata dei requisiti data dall'elenco, ndr) Tale specificità lo distingue nettamente dallo Storico dell'Arte, dall'Archivista e dal Bibliotecario che non sono professionisti nel termine giuridico del termine e sicuramente non nel senso novellato dal glossario delle definizioni di cui regolamento generale del Codice Appalti dlgs 163 titolo X approvato ieri (vedi allegati)

l'Attività di Manutenzione e Restauro dei Beni Tutelati Mobili, è divenuta quindi una Procedura normata e non è più una pratica, e non può ESISTERE al di fuori dell'applicazione delle norme , così come non ESISTE il “Restauratore Assoluto” fuori dall'attività Normata, a meno che non si tratti del Ricercatore Universitario : queste

norme dettagliano quasi pedantescaemente le attività e i correlati saperi occorrenti, che nella fattispecie sono le Procedure della progettazione secondo Titolo XI Dlgs regolamento 163 ,che fino a prova contraria è l'unico strumento legalmente valido per fare progettazione di manutenzione e restauro di beni culturali tutelati.

In sintesi la Procedura di riferimento è questa

Per “**confezionare**” l'affidamento di un lavoro di manutenzione o restauro di Beni Culturali Mobili, nella fattispecie, **di proprietà pubblica o privata sottoposti a tutela** è necessario

Figure burocratiche tecnico-amministrative:

1) Responsabile del Procedimento del proprietario committente

2) Progettista Qualificato

3) Direttore dei Lavori (ufficio del, con eventuali assistenti)

4) Impresa qualificata per categoria di opera specializzata OS2 “Superfici Decorate e Beni Mobili di interesse storico artistico”

5) Nulla osta dell'organo di Tutela (nel caso di Beni Culturali non Statali, o Privati Notificati)

Il **Progettista**, il **Direttore dei Lavori**, devono avere i **requisiti** di legge previsti per i **Beni Culturali Mobili (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori**

Che comprende , ove non modificati o abrogati gli articoli delle seguenti leggi previgenti

L.109/94 succ.mod fino a l. 166/02 ,Dlgs 42/04, DLgs 30/04)

Poi occorre:

Il Capitolato Speciale

Il Progetto Preliminare (vedi art. 237, titolo XI Regolamento Generale 163 , e Dlgs 163/06 artt 202-203)

Il Progetto Definitivo (art. 238 titolo XI Regolamento Generale 163, DLgs 163 /06, artt 202-203)

Il Progetto Esecutivo (art. 239, Titolo XI Regolamento Generale, D.Lgs 63, DLgs 163 /06, artt 202-203)

Si rimanda gli allegati la enorme quantità di saperi e informazioni che occorre avere per espletare tali funzioni

Non risulta allo stato dell'arte che Bibliotecari Archivistici e Storici dell'arte siano considerate professioni assoggettate ad abilitazione mediante esame di stato

Definizione di Professionista: è colui che esercita la **propria professione a fronte di un titolo di studio con esame di stato per la quale lo Stato riconosce giuridicamente una Istituzione di rappresentanza** (Collegi, Ordini e associazioni professionali).

Pertanto l'attività del professionista è vincolata alle norme dell'ordinamento Costituzionale ed Istituzionale dello Stato.

Per poter esercitare la professione corrispondente al proprio titolo di laurea, la normativa vigente prevede il superamento di un Esame di Stato finalizzato al conseguimento della abilitazione a tale esercizio. (caso dei restauratori in forza del codice dei beni culturali)

Dal che si capisce ,che tali funzioni non possono in alcun modo essere espletate da Bibliotecari ed Archivistici, o Storici dell'arte in conflitto di attribuzione con i Restauratori qualificati con potere di firma, ne de “facto” ne –soprattutto- de “Jure” semplicemente perche la legge conferisce solo ai Restauratori qualificati dall'esame di stato in via esclusiva queste prerogative , e appare ovvio che una mera novellazione di attribuzioni nei nuovi profili professionali che il Min Bac vuole adottare non può costituire una limitazione, o peggio violazione ed abrogazione di norme contenute

nello stesso Codice dei beni culturali e in quello degli appalti di lavori e servizi che il medesimo ministero è tenuto ad osservare

Essendo queste le prerogative da ammettere nel profilo 07 , per una in pacifica convivenza , quelle dei profili 03 e 04 vanno ridefinite chiarendole e ricondotte nei propri ambiti di competenza

ALLEGATO A

Processi di lavoro e attività caratterizzanti il profilo di competenze del restauratore - conservatore

Area A – Ricerca, Documentazione e Archiviazione

A1 – Studio delle tecniche esecutive e dei materiali costitutivi dell’opera (anche in collaborazione con le professionalità indicate all’articolo 4)

A2 – Raccolta di fonti storiche e documentali, di dati relativi al bene, all’ambiente, ecc., ivi compresa la consultazione delle banche dati esistenti (anche in collaborazione con le altre professionalità indicate in Premessa)

A3 – Preparazione di dossier grafico/fotografico

A4 – Documentazione e archiviazione di tutte le fasi del lavoro (cartacea, elettronica, ecc.)

A5 – Redazione delle schede conservative

A6 – Raccolta della documentazione per usi fiscali e amministrativi

A7 – Stesura della relazione finale per il committente e per l’Amministrazione preposta alla tutela, finalizzata anche alla redazione del consuntivo tecnico-scientifico.

Area B – Sopralluogo e analisi dell’opera e del contesto (finalizzati alla progettazione e/o esecuzione

B1 – Valutazione delle interazioni tra il bene e il suo contesto B2 – Analisi storico-critica del bene (in collaborazione con le altre professionalità citate in Premessa)

B3 – Esame preliminare delle condizioni di degrado del bene, con identificazione e localizzazione delle cause del degrado

B4 – Rilevamento di eventuali interventi precedenti

B5– Prelievo di campioni (anche in collaborazione con le professionalità indicate all’articolo 4)

B6 – Prime indagini diagnostiche dirette e/o assistenza alle stesse (analisi UV, IR, idrometriche, ecc.) (in collaborazione con le professionalità indicate all’articolo 4)

Area C – Progettazione dell’intervento di restauro/di conservazione programmata

C1 – Perfezionamento del progetto preliminare per definire uno studio di fattibilità e/o compilare la scheda tecnica prevista dalla normativa di settore

C2 – Prima formulazione di un progetto diagnostico e di acquisizione dei dati (in collaborazione con le professionalità indicate all’articolo 4)

C3 – Prima formulazione del programma di intervento sul contesto o collaborazione alla formulazione dello stesso

C4 – Prima formulazione del programma di intervento sul bene

C5 – Formulazione del progetto definitivo di intervento (in collaborazione con le altre professionalità citate in Premessa)

C6 – Redazione del progetto esecutivo e del piano di manutenzione

C7 – Aggiornamento in corso d’opera del progetto esecutivo

Area D – Esecuzione dell’intervento (finalizzato alla conservazione, alla presentazione estetica e alla fruizione

D1 –Partecipazione alla definizione dei contenuti contrattuali con il committente (pubblico o privato)

D2 – Pianificazione interna relativa all'intervento dell'eventuale struttura operativa (individuazione risorse e vincoli, responsabilità, pianificazioni tecniche, ecc...) compresi approvvigionamento e acquisto del materiale e controllo e gestione del magazzino, delle attrezzature, del materiale in stock.

D5 – Allestimento del laboratorio/cantiere in sicurezza (ivi comprese redazione del piano operativo della sicurezza e collaborazione con il coordinatore della sicurezza)

D6 – Operazioni di pronto intervento sul bene allo scopo di rallentare temporaneamente il degrado

D7 – Vigilanza sulle operazioni di imballaggio e trasporto o predisposizione del bene nel caso di intervento in loco

D8 –Predisposizione di indagini aggiuntive (resesi necessarie in corso d'opera) e delle indagini diagnostiche preventive; perfezionamento dei saggi operativi

D9 – Perfezionamento in corso d'opera della progettazione esecutiva, definendo le modalità d'intervento, la scelta dei materiali e delle metodologie.

D10 – Esecuzione dell'intervento

D11 – Direzione lavori degli interventi, per la parte di competenza

D12 – Collaudi tecnici

Area E - Conservazione programmata del bene

E1 – Redazione della parte di competenza del piano di conservazione programmata relativo al bene

E2 – Monitoraggio dell'intervento svolto

E3 – Collaborazione al ripristino e mantenimento delle condizioni ambientali ottimali; misurazioni dei parametri ambientali

E4 – Partecipazione alle ispezioni e/o ai controlli previsti nel piano di conservazione programmata

E5 - Elaborazione del Disaster Planning e della Carta del Rischio relativa alle emergenze probabilisticamente occorribili al bene reinserito nel suo contesto

Area F - Ricerca, sperimentazione e didattica

F1 - Collaborazione, con le altre professionalità indicate in Premessa ed all'articolo 4, a programmi di ricerca e sperimentazione su metodologie di intervento, tecnologie, strumentazioni scientifiche e nuovi materiali per la conservazione

F2 - Attività didattica esclusiva dell'insegnamento delle conoscenze caratterizzanti il profilo professionale come specificato dalle allegate tabelle , in qualsiasi tipo di istituto di formazione per ogni grado di titolo rilasciato e attività di comunicazione relative ai contenuti e agli strumenti professionali specifici

F3 – proprietà letteraria esclusiva dei contenuti tecnico – scientifici rinvenuti dalle attività specifiche del profilo professionale

CONCLUSIONI

Non vi è nessun particolare ostacolo, per ora (cioè fino a quando non vi saranno i primi restauratori laureati assunti) al fatto che Bibliotecari, Archivisti e Storici dell'arte particolarmente preparati in materie giuridiche possano espletare le funzioni di Responsabile del procedimento e eseguire la programmazione triennale con la preparazioni delle fasi di prefattibilità del progetto preliminare (vedi allegati), e, per la parte di loro competenza prevista dal Progettista , collaborare con il Progettista Restauratore

Occorre però armonizzare la novellazione dei loro profili professionali eliminando le oscurità. Le cattive interpretazioni, i conflitti di competenza ora presenti

Firmato il Segretario ARAB , Dr. Marco Sassetti

Docente di Procedure e norme di manutenzione e restauro dei Beni Culturali, Unige

Attività esclusive dei Restauratori qualificati nelle procedura di lavori pubblici di categoria OS2

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n.163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Art. 3.

Definizioni

7. Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara.

8. I «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per se' esplichi una funzione economica o tecnica.

Progettazione interna ed esterna

livelli della progettazione

Art. 90.

Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici

(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994)

1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché' alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;(cioè quegli uffici che hanno al loro interno le figure professionali abilitate ad esercitare la funzione, nrd)

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;

d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni

culturali ai sensi della vigente normativa;..... (*se questi soggetti devono essere qualificati se esterni all SA, non vi è ragione di ritenere che non lo debbano altrettanto se interni alla SA, nrd*)

4. I **progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione.** I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

6. **Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico,** ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.

7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario **dell'incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali (cfr.art182 ultima variante codice dei Beni culturali),** personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Art. 130.

Direzione dei lavori

(art. 27, legge n. 109/1994)

1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto del presente codice affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici **sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.**

2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici **non possano espletare, (perché non hanno professionisti abilitati ndr)**

nei casi di cui all'articolo 90, comma 6, l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:

a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 90, comma 6; (quindi un restauratore qualificato)

c) altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente

codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.

(cioè con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa ,ndr)

Capo II

Contratti relativi ai beni culturali

Art. 197.

Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi ai beni culturali

(art. 1, comma 5, d.lgs. n. 30/2004)

1. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, in quanto non derogate e ove compatibili, le disposizioni:

- della parte I (**principi e disposizioni comuni** e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice);
parte i principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice

TITOLO I PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Principi

Art. 3 Definizioni

Art. 4 Competenze legislative di Stato e Regioni

Art. 5 Regolamento e capitolati

Art. 6 Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Art. 7 Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Art. 8 Disposizioni in materia di organizzazione e di personale dell'Autorità e norme finanziarie

Art. 9 Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture

Art. 10 Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Art. 11 Fasi delle procedure di affidamento

Art. 12 Controlli sugli atti delle procedure di affidamento

Art. 13 Accesso agli atti e divieti di divulgazione

Art. 14 Contratti misti

TITOLO II CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL' AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE

Art. 15 Qualificazione nei contratti misti

Art. 16 Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico

Art. 17 Contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza

Art. 18 Appalti aggiudicati in base a norme internazionali

Art. 19 Contratti di servizi esclusi

Art. 20 Appalti di servizi elencati nell'allegato II B

Art. 21 Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A sia servizi elencati nell'allegato II B

Art. 22 Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni

Art. 23 Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante autobus

Art. 24 Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi

Art. 25 Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

Art. 26 Contratti di sponsorizzazione
Art. 27 Principi relativi ai contratti esclusi

- della parte II, titolo III, capo I (**programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori**);

PARTE II CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI, FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI

TITOLO III DISPOSIZIONI ULTERIORI PER I CONTRATTI RELATIVI A LAVORI PUBBLICI

Capo I Programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori

Art. 126 Ambito di applicazione

Art. 127 Consiglio superiore dei lavori pubblici

Art. 128 Programmazione dei lavori pubblici

Art. 129 Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici

Art. 130 Direzione dei lavori

Art. 131 Piani di sicurezza

Art. 132 Varianti in corso d'opera

Art. 133 Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi

Art. 134 Recesso

Art. 135 Risoluzione dei contratti per reati accertati

Art. 136 Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo

Art. 137 Inadempimento di contratti di cottimo

Art. 138 Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti

Art. 139 Obblighi in caso di risoluzione del contratto

Art. 140 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave

inadempimento dell'esecutore

Art. 141 Collaudo dei lavori pubblici

della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici);

- della parte IV (contenzioso);

- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).

2. Si applicano inoltre, in quanto non derogate, le disposizioni del titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo II (contratti sotto soglia comunitaria) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, ovvero inferiore.

3. La disciplina della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e società di progetto), si applica all'affidamento di lavori e servizi relativi ai beni culturali, nonché alle concessioni di cui agli articoli 115 e 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5.

Art. 198.

Ambito di applicazione

(art. 1, d.lgs. n. 30/2004)

1. **Le disposizioni del presente capo dettano la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive.**

2. Le disposizioni del presente capo relative alle attività di cui al comma 1, si applicano, altresì, all'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei.

Art. 201.

Qualificazione omissis (cfr seguente)

Art. 253.

Norme transitorie

30. In relazione all'articolo 201, fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 201, **continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420.** Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 201, le stazioni appaltanti possono individuare, quale ulteriore requisito di partecipazione al procedimento di appalto, l'avvenuta esecuzione, nell'ultimo decennio, di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, individuato in base alla tipologia dell'opera oggetto di appalto. Ai fini della valutazione della sussistenza di detto requisito, possono essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti.

Art. 202.

Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie

(art. 6, d.lgs. n. 30/2004)

1. La stazione appaltante, per interventi di particolare complessità o specificità, per i lavori indicati all'articolo 198, può prevedere, in sede di progettazione preliminare, la redazione di una o più schede tecniche, finalizzate alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento da realizzare; **la scheda tecnica è obbligatoria qualora si tratti di interventi relativi ai beni mobili e alle superfici decorate di beni architettonici.**

2. **La scheda tecnica di cui al comma 1 è redatta e sottoscritta da professionisti o restauratori** con specifica competenza sull'intervento oggetto della scheda; **in ogni caso da restauratori di beni culturali se si tratta di interventi relativi a beni mobili e**

alle superfici decorate dei beni architettonici.

3. Per le attività inerenti ai lavori, alle forniture o ai servizi sui beni di cui all'articolo 198, nei casi in cui non sia necessaria idonea abilitazione professionale, (cioè ingegneri o architetti ndr) le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa. (cioè si allarga la competenza abituale dei restauratori Anche agl'òi appalti di servizi e forniture)

4. Le attività di cui ai commi 2 e 3 possono essere espletate da funzionari tecnici delle stazioni appaltanti, in possesso di adeguata professionalità in relazione all'intervento da attuare.

5. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali, l'ufficio di direzione del direttore dei lavori deve comprendere, tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento. (questo è ovviamente il caso di lavori e servizi comprendenti lavorazioni e servizi e forniture ulteriori rispetto al solo lavoro di cat OS2 per cui è ovvio e necessario che il Direttore di TUTTI i lavori servizi e Forniture per l'espletamento dell'opera sia Funzionario con diverse caratteristiche dal mero Restauratore che però assume in carico la parte di sua competenza)

Art. 182 Dlgs 42/04 Codice Beni Culturali, definizione di "Restauratore"

"1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali:

Stato di fatto già qualificati

a) colui che consegua un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;

b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ed abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica

dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

Sanatoria con esame

(quindi tutto ciò che ha fatto l'università fino ad ora NON ABILITA immediatamente ma:)

1-bis. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, **previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante**, secondo modalità stabilite con decreto del **Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 30 ottobre 2006:**

a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purchè risulti iscritto ai relativi corsi prima della data 1 5 04;

c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purchè risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;

d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purchè risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004. *(abilitato dopo esame, con qualsiasi tipo di corso prima della data indicata, dopo solo se il corso di laurea si accredita secondo gli standard di cui decreti art.29 commi 7 e 8, significa che la specialistica S12 di prossima emanazione ai sensi della legge di Tutela NON ABILITA alla professione di Restauratore, se non applicandogli standard)*

Dimostrabilità Requisiti per sanatoria

1-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, lettere b) e c), e 1-bis, lettera a):

a) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo;

b) il requisito della responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; i competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta.

Attribuzione titolo mediante elenco

1-quater. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo superamento della prova di idoneità, secondo quanto disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli iscritti. L'elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9.

collaboratore restauratore di beni culturali

-quinquies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, ai medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello stesso articolo, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali:

a) **colui che abbia conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;**

b) colui che abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;

c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell'articolo 29, comma 4, anche in proprio, per non meno di quattro anni. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali;

d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneità di cui al comma 1-bis ed essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali.”;

Comma 2

In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione “Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale” **è autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l'Università di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso articolo 29**. Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”;

(cioè appena ci sono gli standard li dovrà seguire anche Venaria Reale che come vdio, al di la del nome, è qualificata a rilasciare titoli dalla università che è titolare della laurea magistrale, Venaria ci mette i soldi, istituisce e attiva ma è l'università che emana il titolo,nrd)

Articolo 29 Conservazione

1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.

2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.

3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.

4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a

rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.

5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.

6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.

7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro.

9. L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui **partecipa almeno un rappresentante del Ministero il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, **nonché le caratteristiche del corpo docente**. “Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione**

9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.”;

10. La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

11. Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione,

studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centri possono essere altresì istituite,ove accreditate, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro.

“All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”;

Decreto ministeriale (b.a.c.) 26 maggio 2009, n. 86

Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'[art. 29, comma 7, del d.lgs. n. 42 del 2004](#), recante il codice dei beni culturali e del paesaggio (G.U. n. 160 del 13 luglio 2009)

Art. 1. Restauratore di beni culturali

1. Il restauratore di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela del Codice, è il professionista che definisce lo stato di conservazione e mette in atto un complesso di azioni dirette e indirette per limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi dei beni e assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale. A tal fine, nel quadro di una programmazione coerente e coordinata della conservazione, il restauratore analizza i dati relativi ai materiali costitutivi, alla tecnica di esecuzione ed allo stato di conservazione dei beni e li interpreta; **progetta e dirige, per la parte di competenza, gli interventi**; esegue direttamente i trattamenti conservativi e di restauro; dirige e coordina gli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro. Svolge attività di ricerca, sperimentazione e didattica nel campo della conservazione. Le attività che caratterizzano la professionalità del restauratore sono descritte nell'[allegato A](#) al presente decreto.

2. La qualifica di «restauratore di beni culturali», acquisita ai sensi dell'[articolo 182 del Codice](#), corrisponde al profilo professionale di cui al presente articolo.

Art. 2. Tecnico del restauro di beni culturali

1. Il tecnico del restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, è la figura professionale che collabora con il restauratore eseguendo, con autonomia decisionale **strettamente afferente alle proprie competenze tecniche**, determinate azioni dirette ed indirette per limitare i processi di degrado dei beni ed assicurarne la conservazione, operazioni di cui garantisce la corretta esecuzione secondo le indicazioni metodologiche ed operative, sotto la direzione ed il controllo diretto del restauratore. Ha la responsabilità della cura dell'ambiente di lavoro e delle attrezzature, cura la preparazione dei materiali necessari per gli interventi, secondo le indicazioni metodologiche del restauratore.

2. Tale profilo verrà ulteriormente definito con successivi provvedimenti, su proposta delle Regioni, in coerenza con l'attuazione dell'[articolo 29, comma 10 del Codice](#).

3. La qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali», acquisita ai sensi dell'[articolo 182 del Codice](#), corrisponde al profilo professionale di cui al presente articolo.

Art. 3. Tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali

1. I tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali sono le figure di formazione tecnico-professionale ovvero artigianale che concorrono all'esecuzione dell'intervento conservativo, eseguendo varie fasi di lavorazione di supporto per tecniche e attività definite, con autonomia decisionale limitata alle operazioni di tipo esecutivo e sotto la direzione ed il controllo del restauratore di beni culturali.

2. Tale profilo verrà ulteriormente definito con successivi provvedimenti, su proposta delle Regioni, in coerenza con l'attuazione dell'[articolo 29, comma 10 del Codice](#).

Art. 4. Cooperazione delle figure professionali che intervengono nelle attività di conservazione dei beni culturali

1. All'attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici concorrono - con il restauratore di beni culturali e con le professionalità menzionate in premessa al presente decreto - professionalità di carattere scientifico, quali quelle del chimico, del geologo, del fisico e del biologo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

2. Tali professionalità scientifiche sono di regola di formazione universitaria e, ai fini della partecipazione alle attività di conservazione di beni culturali mobili o di superfici decorate di beni architettonici, si articolano in due livelli:

a) esperto scientifico di beni culturali, che opera in collaborazione costante con il restauratore, con le altre professionalità citate in premessa e con i consegnatari e curatori di istituti e luoghi della cultura di cui all'[articolo 101 del Codice](#), al fine di individuare metodologie e procedure per la caratterizzazione dei materiali costitutivi, per il riconoscimento delle tecniche e modi di esecuzione dei manufatti, nonché per l'individuazione dei processi di degrado;

b) collaboratore scientifico di beni culturali, che opera con autonomia decisionale strettamente afferente alle proprie competenze tecniche e sotto la direzione dell'esperto scientifico.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Allegato A](#)



Definizione di Professionista, è colui che esercita la propria professione a fronte di un titolo di studio con esame di stato per la quale lo Stato riconosce giuridicamente una Istituzione di rappresentanza (Collegi, Ordini e associazioni professionali). Pertanto l'attività del professionista è vincolata alle norme dell'ordinamento Costituzionale ed Istituzionale dello Stato. Diversamente, se si tenta di estremizzare tale definizione, si corre il rischio di cadere nella filosofia speculativa. Più comunemente infatti e con un certo abuso, il professionista viene definito come colui che esercita professionalmente un'attività

Per poter esercitare la professione corrispondente al proprio titolo di laurea, la normativa vigente prevede il superamento di un Esame di Stato finalizzato al conseguimento della abilitazione a tale esercizio. (caso dei restauratori in forza del codice dei beni culturali)

L'UFFICIO ESAMI DI STATO cura l'organizzazione dell'esame di abilitazione alla professione. esistono anche i
- CERTIFICATI DI ABILITAZIONE
- DIPLOMI DI ABILITAZIONE

Disposizioni generali per gli Esami di Stato

Esempi di professioni recentemente riformate da sottoporre ai preventivi Esami di stato (sezione A e sezione B) per

ASSISTENTE SOCIALE, BIOLOGO, CHIMICO, GEOLOGO, DISCIPLINE STATISTICHE, DOTTORE AGRONOMO, DOTTORE IN TECNICHE PSICOLOGICHE, DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE, FARMACISTA, INGEGNERE, PSICOLOGO, ODONTOIATRA, TECNOLOGO ALIMENTARE, VETERINARIO

Non risulta allo stato dell'arte che Bibliotecari Archivisti e Storici dell'arte siano considerate professioni assoggettate ad abilitazione mediante esame di stato

Il fatto che un Restauratore possa fare Progettazione e Direzione lavori in via esclusiva come la legge dei LLP e il Codice Urbani prevedono, non vuole dire viceversa che il Bibliotecario l'Archivista o lo Storico dell'arte che ha fatto in passato Progettazione o Direzione Lavori , senza essere un Restauratore ne de Jure ne de Facto , possa diventare Restauratore con il Bando : l'ambito soggettivo del bando è il restauratore o il Collaboratore restauratore

Se dopo il 2002 , quando è uscita la legge sulla progettazione esterna ai restauratori , una PA ha chiamato un non restauratore a fare progettazione o DL ha fatto molto male , perché era contro la legge

La Progettazione Esterna alla Pubblica Amministrazione

Dlgs 163/06

Capo IV

Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (78)

Sezione I

Progettazione interna ed esterna, livelli della progettazione

90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici.

(artt. 17 e 18, L. n. 109/1994)

1. Le prestazioni relative alla **progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori**, nonché alla **direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnicoamministrativo** alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:

a) **dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;**

b) **dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni**, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica **possono costituire** con le modalità di cui agli *articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni **di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;**

d) **da liberi professionisti singoli** od associati nelle forme di cui alla *legge 23 novembre 1939, n. 1815*, e successive modificazioni, **ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!**

Omissis..

4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni **abilitati all'esercizio della professione**. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

5. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di **polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale** a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. **Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.**

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnicoamministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.

Omissis...

8. **Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti** o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. **I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.**

ECCO PERCHE' IL RESTAURO AI RESTAURATORI

198. Ambito di applicazione.

(art. 1, D.Lgs. n. 30/2004)

1. Le **disposizioni** del presente capo **dettano la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale**, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al *DGls 42/04*, al fine di assicurare **l'interesse pubblico alla conservazione** (cfr art 29 codice BC) e protezione di detti beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive.
2. Le disposizioni del presente capo relative alle attività di cui al comma 1, si applicano, altresì, all'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei.

202. Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie.

(art. 6, D.Lgs. n. 30/2004)

1. La **stazione appaltante, per interventi di particolare complessità o specificità**, per i lavori indicati all'articolo 198, **può prevedere, in sede di progettazione preliminare, la redazione di una o più schede tecniche, finalizzate alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento da realizzare; la scheda tecnica è obbligatoria qualora si tratti di interventi relativi ai beni mobili e alle superfici decorate di beni architettonici.**
2. **La scheda tecnica** di cui al comma 1 **è redatta e sottoscritta da professionisti o restauratori con specifica competenza sull'intervento oggetto della scheda (OG2 e OS25), in ogni caso da restauratori di beni culturali se si tratta di interventi relativi a beni mobili e alle superfici decorate dei beni architettonici. (OS2a-b) (vuole dire che chi è restauratore può redarre le schede tecniche anche di lavori sui monumenti o scavi archeologici, io penso per buon senso per le parti che gli competono, ma in relata la legge prevede TUTTE le possibilità, non ponendo espliciti limiti, mente invece è specificato per la OS2, che deve essere un restauratore di oggetti omologhi all'intervento- specifica competenza)**
3. Per le **attività inerenti ai lavori**, alle forniture o ai **servizi (progettazione, direzione lavori esterna)** sui beni di cui all'articolo 198, nei **casi in cui non sia necessaria idonea abilitazione professionale** (si intende un iscritto agli albi, es. architetto specializzato in restauro monumenti, ingegnere ecc. e ricordiamoci che la novellazione è indirizzata anche ad attività di fornitura o servizio, che non sempre, anzi quasi mai hanno bisogno di Professionisti Qualificati Ope legis, ma di persone esperte: se ICR deve fare un appalto di fornitura di materiali e attrezzature di restauro, è bene che il progetto di acquisto sia redatto da un restauratore idem se si deve progettare un servizio di movimento interno di beni culturali ecc.), le prestazioni relative alla **progettazione** preliminare, definitiva ed esecutiva, alla **direzione dei lavori** e agli incarichi di supporto tecnico alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, possono essere espletate anche da un **soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa. (ulteriore acquisizione di competenza per tutti i lavori di progettazione - vuole dire che se non occorre un iscritto all'albo delle professioni riconosciute per legge, un restauratore può supplire a i ruoli normalmente attribuiti ad un professionista: La parola professionista in una legge sui lavori pubblici non vuole dire "hai visto che bravo quel barista? È un vero professionista!!!" vuole dire chi ha diritto a svolgere una professione normata che rinvia da cursus di formazione certo e comprovato: poi per concorso questo professionista ricoprirà i ruoli della funzione pubblica che gli competono: è lui e la sua tipica laurea ed esame di stato o abilitazione che INFORMA e RIEMPIE DI COMPETENZA il ruolo nelle pubblica amministrazione, non viceversa: non è che se metti un tizio qualsiasi nella funzione che spetterebbe, che so, ad un avvocato, in un ufficio legale del ministero per**

esempio , questi per quanto bravo sia DIVENTA od E' un avvocato: caso mai se dice cose intelligenti che servono alla PA il suo dirigente AVVOCATO userà i suoi elaborati con la sua firma di ABILITATO per dare valore amministrativo e giuridico ai suoi atti

4. Le attività di cui ai commi 2 e 3 possono essere espletate da funzionari tecnici delle stazioni appaltanti, in possesso di **adeguata professionalità in relazione all'intervento da attuare** (Cosa significa? Ovvio che si deve dare per scontato che questo dipendente pubblico sia un Professionista per quanto appena detto nel senso legale del termine (non bravo a fare qualcosa tout court, poi più bravo sarà, meglio per la PA)

*Fra i professionisti presenti in una amministrazione si incaricherà per questa o quella funzione di progettazione, per questa o quella tipicità di lavori colui il quale è in possesso di **adeguata professionalità in relazione all'intervento da attuare**:*

*SE io RUP della PA della regimentazione del Pò ho quattro ingegneri e un Bilologo nell'ufficio tecnico , ognuno dei quali si occupa da dieci anni di una sola di queste attività (cioè pur essendo ingegnere a tutti gli effetti di legge si è specializzato), di spostamento terra , dragaggio, opere in cemento armato e delle chiuse , vorrà dire se sono un RUP serio, che quando dovrò progettare una di queste quattro attività lo farò fare a colui il quale ha **ADEGUATA PROFESSIONALITÀ IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DA ATTUARE***

Dragaggio con ingegnere del Dragaggio ecc., ecc.

*Male minore se li mischio un pochino : dragaggio e movimento terra, ma se chiamo il Biologo (che è un professionista per legge) che normalmente esegue le analisi delle acque, anche se è sicuramente un professionista , non credo di poter dire che ha **adeguata professionalità in relazione all'intervento da attuare**, e se per caso per carenza di organico gli ho fatto fare le veci di un ingegnere per 5 anni, Beh siamo in Italia e può capitare*

Il che, nel Restauro, vuole dire, soprattutto dopo il decreto 26 maggio 2009, n. 86

Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori , allegato A che la progettazione e la direzione dei lavori di un lavoro di restauro la può fare solo un restauratore qualificato

La cosa è confermata anche dal dlgs 163/04 art 90. **Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici.**

(artt. 17 e 18, L. n. 109/1994)

Comma1). Le prestazioni relative alla **progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavorisono espletate ... a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;.....**

*d) **da liberi professionisti singoli** od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, **ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa....***

*...Comma 4) I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni **ABILITATI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE** (nel nostro caso sono abilitati alla professione di restauratore solo coloro i quali rientrano nelle casistiche dei DM 294/420/ 00/01 e poi del 182 del Dlgs 42/04, e poi dell'art. 29 comma 9 bis, e poi della sanatoria, vedi bando ecc.. Prima della conclusione del bando sanatoria valevano per il titolo di restauratore solo i requisiti di cui DM qualificazione soggetti esecutori ...)*

Questo è confermato anche dalla novellazione del comma 3 dell'art 202 del dgl 163 (vedi subito sopra) che dice appunto che se a progettare può essere anche uno che non è iscritto ad un albo o ha le stesse prerogative di legge degli abilitati , questo deve essere un restauratore

QUINDI L' INTERPRETAZIONE CHE HO SENTITO E VISTA SCRITTA A TORINO , CHE A PROGETTARE IN INTERVENTO DI RESTAURO POSSA ESSERE UN FUNZIONARIO TECNICO CHE NEGLI ANNI PASSATI SI E' "OCCUPATO " DI RESTAURO COSI', SENZA I CRISMI DELLA LEGGE , MI APPARE PEREGRINA SE NON FORZATA, E FACILMENTE SMONTABILE CON UN RICORSO , PER NON PARLARE DELLE RESPONSABILITA PENALI E CIVILI DI FIRMARE UN PROGETTO DI LLPP

La controprova in doppio cieco è questa: una PA affiderebbe progettazione esterna ad un bibliotecario che per 5 anni si è occupato di restauro , o a un Biologo che si è occupato di costruzioni in cemento armato ,vista la legge sulla progettazione esterna?? NOO, e se lo facesse commetterebbe un reato , oltre che un abuso

5. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali, **l'ufficio di direzione del direttore dei lavori deve comprendere, tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.**

(cosa vuol dire ? che allora è vero che anche un non restauratore può dirigere un lavoro di restauro ? no!! vuole dire semplicemente , che nei casi complessi , cioè quando il LLPP in oggetto prevede diverse categorie di Lavori (classe OG e classe OS , relativamente alla direzione tecnica generale ci sarà un DL di adeguata professionalità relativa alla categoria prevalente , ma avrà, nel suo ufficio un Restauratore OS2 per seguire i lavori di Cat OS2 , ovviamente: pensiamo al restauro di Venaria Reale , restaurata chiavi in mano con almeno 10 categorie di LL PP nell'appalto : ovvio che il DL generale non poteva essere un restauratore , che so di dorature , bronzi ,seta , carta o legno , ma sarà stato un Ingegnere abituato a dirigere lavori da milioni di euro , ma avrà avuto nel suo ufficio stuoli di altri professionisti abilitati nei diversi settori)

6. Le stazioni appaltanti, anche mediante il ricorso a **convenzioni quadro stipulate con le compagnie assicurative** interessate, provvedono alle **coperture assicurative** richieste dalla legge per l'espletamento degli **incarichi (di progettazione)** di cui ai precedenti commi da 1 a 5 da parte dei propri dipendenti.

7. Per i lavori indicati all'articolo 198, il **responsabile del procedimento valuta, alla luce delle complessità e difficoltà progettuali e realizzative dell'intervento, l'entità dei rischi connessi alla progettazione e all'esecuzione e**, tenuto conto anche dei dati storici relativi ad interventi analoghi, può determinare in quota parte **l'ammontare della copertura assicurativa dei progettisti e degli esecutori** previsto dalla normativa vigente in materia di **garanzie per le attività di esecuzione e progettazione di lavori**, forniture e servizi.

203. Progettazione.

(art. 8, D.Lgs. n. 30/2004)

1. **L'affidamento dei lavori** indicati all'articolo 198, comma 1 e 2, è disposto, di regola, sulla base del **progetto definitivo, integrato dal capitolato speciale e dallo schema di contratto.**

2. **L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo**, che, ove sia stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata dalla stazione appaltante, **è effettuata dall'appaltatore ed è approvata entro i termini stabiliti con il bando di gara o con lettera di invito. Resta comunque necessaria la redazione del piano di manutenzione.**

3. Per i **lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici e scavi archeologici** sottoposti alle disposizioni di tutela di beni culturali, il contratto di appalto che prevede l'affidamento **sulla base di un progetto preliminare o definitivo può comprendere oltre all'attività di esecuzione, quella di progettazione successiva al livello previsto a base**

dell'affidamento laddove ciò venga richiesto da particolari complessità, avendo riguardo alle risultanze delle indagini svolte.

4. Il responsabile del procedimento verifica il raggiungimento dei livelli di progettazione richiesti e valida il progetto da porre a base di gara e in ogni caso il progetto esecutivo previsto nei commi da 1, 2 e 3.

Chi è e cosa fa il progettista qualificato

La progettazione di opere pubbliche svolta da dipendenti della stazione appaltante. In quali casi il Restauratore di cui art.29 Codice Beni culturali dipendente pubblico può firmare un progetto? I requisiti del progettista interno, possibilità di espletare incarichi in qualità di liberi professionisti, le norme per il part time, la remunerazione, il "Fondo incentivazione progettazione interna" e gli oneri riflessi, l'assicurazione (dopo la Finanziaria 2001)

Divieto di incarichi a dipendenti pubblici in qualità di liberi professionisti

Con [atto di regolazione 8-11-1999](#) l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ha definito l'attività di progettazione svolta da funzionari pubblici come attività professionalmente qualificata, ma non di libera professione. Nel provvedimento, sintetizzando, si afferma:

- il *divieto* per i dipendenti pubblici a tempo pieno di assumere incarichi da parte delle pubbliche amministrazioni *in qualità di liberi professionisti*;
- la possibilità per i *dipendenti part-time* di ricevere incarichi di progettazione esterna, purché previa procedura concorsuale e con le limitazioni territoriali di cui all'[art. 18, comma 2 ter](#)

In altre parole, il **dipendente pubblico con contratto a tempo definito** (che non va confuso con quello a tempo determinato) e con orario di lavoro pari o inferiore al 50 per cento del normale può:

- **espletare attività di progettazione "interna"** nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza ed in relazione alle prestazioni inerenti al rapporto di impiego;
- **svolgere attività libero professionali in favore di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni** di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e senza bisogno di alcuna autorizzazione;
- **espletare incarichi di progettazione per un'altra pubblica amministrazione solo a seguito di una procedura concorsuale** (l'art.1, comma 56 bis, della legge 662/1996 vieta infatti il "conferimento" di incarichi) e **solo se l'incarico professionale esterno non si svolge nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza** del professionista pubblico dipendente. È dunque esclusa la possibilità di incarichi di progettazione d'importo inferiore ai 100.000 euro (per i quali le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere ad una scelta fiduciaria e, dunque, non vi è confronto concorrenziale) ed è altresì escluso ogni incarico libero professionale, affidato da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza se gli ambiti territoriali si sovrappongono. Circa il divieto di affidamento di incarichi con contratti a tempo determinato, l'Autorità ricorda **che l'unica attività affidabile con contratto a tempo determinato è quella del responsabile unico del procedimento.**

Progettazione interna ed esterna, livelli della progettazione

90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici.

(artt. 17 e 18, L. n. 109/1994)

(Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie)

1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del

responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, sono espletate: ...”d) **da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;**”

(lettera così modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera i), della legge n. 166 del 2002)

Per le prestazioni relative alla direzione dei lavori la disciplina normativa è nei medesimi termini illustrati in ordine alla progettazione; si aggiungono le disposizioni integrative, il quale prevede, anzitutto, l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di istituire un ufficio di direzione dei lavori e richiama, poi, le condizioni, stabilite per le progettazioni, al cui verificarsi è consentito l'affidamento ad ufficio o soggetto diverso.

In questa norma relativa alla direzione dei lavori, però, la scelta dell'amministrazione deve seguire "nell'ordine", cioè occorre verificare la possibilità di utilizzazione di questi soggetti seguendo la elencazione che ne è fatta nella norma citata.

In ordine alla direzione dei lavori, l'ufficio che le amministrazioni aggiudicatrici devono istituire è costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti e quindi può essere composto anche dal solo direttore dei lavori, nel qual caso mancherà la organizzazione di persone mentre rimane comunque nella competenza "propria" dell'unico titolare l'esercizio dei poteri e l'adempimento dei doveri allo stesso assegnati dalle norme vigenti. purchè singolarmente o nel proprio ufficio sia un Restauratore qualificato a norma di legge (**Direzione dei lavori e collaudo beni mobili e superfici decorate**) “1. Per gli interventi sui beni mobili di interesse storico - artistico e sulle superfici decorate di beni architettonici, l'ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori comprende tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso dei requisiti di cui DM 294/00 e 420/01a. Possono confermarsi anche per gli incarichi di direzione i principi indicati in materia di progettazione.

L'elencazione dei soggetti cui possono essere richieste dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatari o realizzatori di lavori pubblici le prestazioni relative, nonché le connesse attività di supporto, ha carattere tassativo. Inoltre gli incarichi di supporto tecnico-amministrativo si riferiscono anche in questo caso ai servizi in materia di architettura, di ingegneria e di altri servizi tecnici di cui alla direttiva 92/50/CEE.

Il ricorso alla direzione di lavori "esterna", come la progettazione, è previsto solo quando ricorrano le ipotesi tassativamente indicate che si concretano in situazioni di fatto da accertare senza ambiti di discrezionalità amministrativa e da certificare dal responsabile del procedimento.

La direzione di lavori che comporta esercizio di poteri amministrativi, quando affidata a uffici delle amministrazioni pubbliche e per esse ai tecnici addetti, costituisce attività professionale qualificata; è svolta dal tecnico in ragione del suo ufficio pubblico e concreta una modalità di svolgimento del rapporto di pubblico impiego, per cui la sua retribuzione è determinata dalle norme di legge e dalla contrattazione collettiva.

L'affidamento della direzione dei lavori "esterna" non comporta scelte, quando gli incaricati vengono individuati in base alla regola di far coincidere il direttore dei lavori con il progettista esterno, scelto con l'osservanza delle norme che si sono in precedenza precisate.

L'ultima ipotesi relativa all'affidamento "esterno" della direzione dei lavori da considerarsi residuale è attuata con le "procedure" previste nella normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia e quindi non in via fiduciaria, coerentemente con le regole della concorrenza e della trasparenza.

Per quanto concerne, infine, gli incarichi ai pubblici dipendenti a tempo pieno o parziale, valgono le stesse considerazioni svolte per la progettazione.

Conclusioni

In base alle suesposte considerazioni e richiamate tutte le premesse in esso contenute:

L'attività professionale, di cui legge 163 ex [art. 17](#) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, va individuata con riferimento alla descrizione di cui alla categoria 12, numero di riferimento CPC 867, della tabella 1.A della Direttiva CEE 92/50 del Consiglio, del 18 giugno 1992, recepita con il decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 157, nonché del Dlgs 163, nonché dell'Art.29 del Dlgs 42/04 Codice dei Beni Culturali

Decreto ministeriale (b.a.c.) 26 maggio 2009, n. 86

Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'[art. 29, comma 7, del d.lgs. n. 42 del 2004](#), recante il codice dei beni culturali e del paesaggio (G.U. n. 160 del 13 luglio 2009)

Art. 1. Restauratore di beni culturali

1. Il restauratore di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela del Codice, è il professionista che definisce lo stato di conservazione e mette in atto un complesso di azioni dirette e indirette per limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi dei beni e assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale. A tal fine, nel quadro di una programmazione coerente e coordinata della conservazione, il restauratore analizza i dati relativi ai materiali costitutivi, alla tecnica di esecuzione ed allo stato di conservazione dei beni e li interpreta; **progetta e dirige**, per la parte di competenza, gli interventi; esegue direttamente i trattamenti conservativi e di restauro; dirige e coordina gli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro. Svolge attività di ricerca, sperimentazione e didattica nel campo della conservazione. Le attività che caratterizzano la professionalità del restauratore sono descritte nell'[allegato A](#) al presente **decreto**.

Art. 29. Conservazione

6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.

7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni

architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

PARTE QUINTA - Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore

Art. 182. Disposizioni transitorie

(articolo così modificato dall'articolo 4 del d.lgs. n. 156 del 2006 poi dall'articolo 3 del d.lgs. n. 62 del 2008)

1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali:

- a) colui che consegua un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
- b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ed abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
- c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

1-bis. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro da emanare di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, entro il 30 ottobre 2008:

(comma così modificato dall'articolo 3-ter della legge n. 17 del 2007)

- a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
- b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
- c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
- d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
- d-bis) colui che abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-quinquies, lettere a), b) e c) ed abbia svolto, alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a tre anni, attività di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

1-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, lettere b) e c), e 1-bis, lettere a) e d-bis):

- a) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo;
- b) il requisito della responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento deve risultare esclusivamente

da atti di data certa emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; i competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta.

1-quater. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo superamento della prova di idoneità, secondo quanto disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli iscritti. L'elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9.

1-quinquies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, ai medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello stesso articolo, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali:

- a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;
- b) colui che abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;
- c) colui che, alla data del 1° maggio 2004, abbia svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell'articolo 29, comma 4, anche in proprio, per non meno di quattro anni. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali;
- d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneità di cui al comma 1-bis ed essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale" è autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l'Università di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso articolo 29. Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all'articolo 103, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione.

3-bis. In deroga al divieto di cui all'articolo 146, comma 4, secondo periodo, sono conclusi dall'autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilità della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorità competente è obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 167, comma 5.

(comma introdotto dall'articolo 29 del d.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato dall'articolo 4 del d.lgs. n. 63 del 2008)

3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'articolo 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione

della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.

(comma introdotto dall'articolo 29 del d.lgs. n. 157 del 2006)

3-quater. Agli accertamenti della compatibilità paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 167, comma 5.

(comma introdotto dall'articolo 29 del d.lgs. n. 157 del 2006)

9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.

(comma introdotto dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 28 GENNAIO 2008

Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 5 del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#) - APPROVAZIONE DEFINITIVA

(Approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri n. 83 del 21 dicembre 2007)

• TITOLO I - POTESTÀ REGOLAMENTARE E DEFINIZIONI

• **Art. 1 Ambito di applicazione**

- (art. 1, [d. P. R. n. 554/1999](#))
- 1. Il presente regolamento detta la disciplina esecutiva ed attuativa relativa alla materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e successive modificazioni ed integrazioni, recante il "[codice](#) dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive [2004/17/CE](#) e [2004/18/CE](#)", che in prosieguo assume la denominazione di [codice](#).

omissis

• **Art. 3 Definizioni**

omissis

m) progetto integrale di un intervento, ai sensi dell'articolo 90, comma 6, e dell'articolo 122, comma 1, del [codice](#): un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;

n) manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto;

o) restauro: l'esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche specialistiche e amministrative indirizzate al recupero delle caratteristiche di funzionalità e di efficienza di un'opera o di un manufatto;

omissis

- t) categorie di opere generali: le opere o i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte, corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo OG;
- u) categorie di opere specializzate: le lavorazioni che nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e professionalità, corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo OS;
- v) unità progettuale: unità per il mantenimento nei successivi livelli di sviluppo ed approfondimento -preliminare, definitivo ed esecutivo - delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali, strutturali e tecnologiche del progetto.
- omissis
- aa) laureato: il soggetto in possesso di laurea magistrale, o di laurea specialistica conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 ovvero di diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero di titolo di studio equiparato per legge;
- bb) procedimento di qualificazione: la sequenza degli atti disciplinati dalle norme del Regolamento che permette di individuare in capo a determinati soggetti il possesso di requisiti giuridici, organizzativi, finanziari e tecnici, necessari per realizzare lavori pubblici;

- **PARTE II - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI**
 - **TITOLO I - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE**
 - **CAPO I - ORGANI DEL PROCEDIMENTO**

- **Art. 9 Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici**

- (art. 7, [d. P. R. n. 554/1999](#))
- 1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del [codice](#), prima della fase di predisposizione dello studio di fattibilità o del progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, comma 1, del [codice](#); per lavori di importo inferiore a 100.000 euro, il responsabile del procedimento è nominato contestualmente alla decisione di realizzare i lavori.

Omissis

- 3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:
- omissis
- **b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;**
- omissis
- 4. **Il responsabile del procedimento è un tecnico, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, (ma per la manutenzione ed il restauro è prevista dall'esame di stato ndr)** è un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere 1) e m), ovvero di interventi di importo superiore a 500.000 euro.
- 5. In caso di particolare necessità per appalti di importo inferiore a 500.000 euro, diversi da quelli definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera 1), le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

- **Art. 10 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento**

- (art. 8, [d. P. R. n. 554/1999](#))
- 1. Il responsabile del procedimento fra l'altro:
- omissis
- c) **redige, secondo quanto previsto dall'articolo 93, commi 1 e 2 del codice, il documento preliminare alla progettazione** e cura che sia richiesto il [codice](#) unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e che lo stesso sia riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili concernenti il progetto;
- d) **accerta e certifica anche sulla base degli atti forniti dal dirigente la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 90, comma 6, del codice, motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica,** compresa la valutazione di cui all'articolo 91, comma 5, del [codice](#), coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure; verifica l'effettiva possibilità di svolgere all'interno dell'amministrazione le diverse fasi della progettazione senza l'ausilio di consulenze esterne; **in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell'intervento, promuove e definisce, sulla base delle indicazioni del dirigente, le modalità di verifica dei**

vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;

- o e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;
- o f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare.
- o g) convoca e presiede nelle procedure ristrette e di appalto di progettazione ed esecuzione sulla base del progetto preliminare, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;
- o h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori; nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando promuove la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti;
- o i) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- o l) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori ed accerta anche sulla base degli atti forniti dal dirigente la sussistenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del [codice](#) giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni alla amministrazione aggiudicatrice;
- o m) accerta e certifica sulla base degli atti forniti dal dirigente le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell'articolo 141, comma 4, del [codice](#) ai soggetti esterni alla stazione appaltante;
- o n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sentito il direttore dei lavori;
- o o) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;

omissis

- o 5. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dall'articolo 273, commi 4 e 5. I soggetti affidatari devono essere muniti di assicurazione professionale.
- o 6. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del [codice](#).
- o 7. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dal [codice](#) e dal presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'articolo 92, comma 5, del [codice](#) relativamente all'intervento affidatogli, ed è tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza.

- **TITOLO II - PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO**

- **CAPO I - PROGETTAZIONE**

- **SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- **Art. 14 Disposizioni preliminari**

- (art. 15, [d. P. R. n. 554/1999](#))
- 1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è informata, tra l'altro, a principi di minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e di massima manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.
- 2. Il progetto è redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del [codice](#), secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità.
- 3. Per ogni intervento, il responsabile del procedimento, in conformità di quanto disposto dall'articolo 93, comma 2, del [codice](#), valuta motivatamente la necessità di integrare o di ridurre, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento i livelli di definizione e i contenuti della progettazione, salvaguardandone la qualità.
- 4. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell'appaltatore e con l'approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro.
- 5. Il responsabile del procedimento redige un documento preliminare all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario alla redazione del progetto e recante, in particolare, le seguenti precisazioni di natura procedurale:
 - a) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell'opera o del lavoro;
 - b) se per l'appalto si seguirà una procedura aperta, ristretta o negoziata;
 - c) se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;
 - d) se in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, varrà adottato il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 6. Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all'entità, alla tipologia e categoria dell'intervento da realizzare, riporta fra l'altro l'indicazione:
 - a) della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;
 - b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli;
 - c) delle esigenze e bisogni da soddisfare;
 - d) delle regole e norme tecniche da rispettare;
 - e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento è previsto;
 - f) delle funzioni che dovrà svolgere l'intervento;
 - g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare;
 - h) degli impatti dell'opera sulle componenti ambientali e nel caso degli organismi edilizi delle attività ed unità ambientali;
 - i) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di svolgimento;
 - l) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere;
 - m) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento;

- n) dei possibili sistemi di realizzazione da impiegare.
- 7. Nel caso di concorso di progettazione, il documento preliminare è integrato con i documenti preparatori del concorso stesso, predisposti a cura del responsabile del procedimento; questi propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento a soggetti esterni delle attività di supporto relative alla predisposizione di tali documenti in caso di carenza in organico di personale tecnico, accertata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del [codice](#). I documenti preparatori sono redatti ai fini di una maggiore corrispondenza della progettazione del concorso all'identificazione e quantificazione dei bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice secondo quanto previsto dall'articolo 128, comma 1, del [codice](#). I documenti preparatori sono costituiti da approfondimenti degli studi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), e del documento preliminare di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo e definiscono il contenuto del concorso.
- 8. I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l'intervento, sia nella fase di costruzione che in sede di gestione.
- 9. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere ed a tal fine comprendono:
 - a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente;
 - b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
 - c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
 - d) lo studio e la stima dei costi per la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna.
- 10. I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
- 11. I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare nella fase di costruzione e in quella di esercizio gli utenti e la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute.
- 12. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.
- 13. La redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi ed in particolare di quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere l) ed m), è svolta preferibilmente impiegando la tecnica dell'"analisi del valore" per l'ottimizzazione del costo globale dell'intervento. In tale caso le relazioni illustrano i risultati di tali analisi.
- 14. Qualora siano possibili più soluzioni progettuali, la scelta deve avvenire mediante l'impiego di una metodologia di valutazione qualitativa e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di dedurre una graduatoria di priorità tra le soluzioni progettuali possibili.
- **Art. 15 Norme tecniche**
 - (art. 16, [d. P. R. n. 554/1999](#))
 - 1. I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione.
 - 2. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni tecniche. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.

- **Art. 16 Quadri economici**

- (art. 17, [d. P. R. n. 554/1999](#))
- 1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:
 - a. 1) lavori a misura, a corpo, in economia;
 - a. 2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
 - b) somme a disposizione della stazione appaltante per:
 - 1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
 - 2- rilievi, accertamenti e indagini;
 - 3- allacciamenti ai pubblici servizi;
 - 4- imprevisti;
 - 5- acquisizione aree o immobili, pertinenti indennizzi;
 - 6- accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del [codice](#);
 - 7- spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'assicurazione dei dipendenti, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 4, del [codice](#), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente, nonché le spese relative al funzionamento delle amministrazioni aggiudicatrici sostenute in relazione all'intervento;
 - 8- spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;
 - 9- eventuali spese per commissioni giudicatrici;
 - 10- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
 - 11- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; 12 - I. V. A ed eventuali altre imposte.
- 2. L'importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in importo per l'esecuzione delle lavorazioni ed importo per l'attuazione dei piani di sicurezza.

- **SEZIONE II - PROGETTO PRELIMINARE**

- **Art. 17 Documenti componenti il progetto preliminare**

- (art. 18, [d. P. R. n. 554/1999](#))
- 1. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni del documento preliminare alla progettazione; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per gli eventuali interventi e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed è composto dai seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 14, comma 3, anche con riferim

- a) relazione illustrativa;
 - b) relazione tecnica;
 - c) studio di prefattibilità ambientale;
 - d) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera, corredati da dati bibliografici, accertamento ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici - atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate;
 - e) planimetria generale e elaborati grafici;
 - f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
 - g) calcolo sommario della spesa;
 - h) quadro economico di progetto;
 - i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.
 - 2. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del [codice](#) o di una concessione di lavori pubblici:
 - a) sono effettuate, sulle aree interessate dall'intervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, nonché archeologiche e sulle interferenze e sono redatti le relative relazioni e grafici;
 - b) è redatto un capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - c) è redatto uno schema di contratto.
 - 3. Qualora il progetto preliminare è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresì predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati i criteri di valutazione dell'offerta da inserire nel relativo bando di gara.
- **Art. 18 Relazione illustrativa del progetto preliminare**
 - (art. 19, [d. P. R. n. 554/1999](#))
 - 1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità dell'intervento, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, si articola nei seguenti punti:
 - A) scelta delle alternative: riepiloga tutti i dati e le considerazioni sulla base dei quali si è giunti alla determinazione della soluzione progettuale migliore (soluzione selezionata) riportando altresì, tramite elaborati grafici, le soluzioni progettuali alternative prese in esame;
 - B) descrizione puntuale del progetto della soluzione selezionata e indicazioni per la prosecuzione dell'iter progettuale;
 - C) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto.
 - 2. Nel dettaglio:
 - A) Scelta delle alternative:
 - - descrizione generale corredata da elaborati grafici redatti anche su base cartografica delle soluzioni progettuali analizzate, caratterizzate sotto il profilo funzionale, tecnico (aspetti geologici, geotecnici, idrologici, idrogeologici, strutturali, impiantistici, ecc.) e sotto il profilo dell'inserimento ambientale (aspetti urbanistici, archeologici, vincolistici, ecc.) e sotto il profilo funzionale, tecnico (aspetti geologici, idrologici, strutturali, geotecnici, impiantistici, ecc.);
 - - illustrazione delle ragioni della soluzione selezionata sotto il profilo localizzativo, funzionale ed economico, nonché delle problematiche connesse all'inserimento ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva della zona, con riferimento alle altre possibili soluzioni;
 - Ove l'intervento preveda l'adeguamento o l'ampliamento di opere esistenti, il progetto espone chiaramente le caratteristiche dell'opera esistente, le motivazioni che hanno portato a tale scelta e l'esame di possibili alternative anche parziali.
 - B) Progetto della soluzione selezionata:
 - - descrizione dettagliata della soluzione selezionata;

- - esposizione della fattibilità dell'intervento, documentata anche attraverso i risultati dello studio di prefattibilità ambientale, ed in particolare:
 - - l'esito delle indagini geologiche, idrologiche e idrauliche, geotecniche ed archeologiche di prima approssimazione delle aree interessate;
 - - l'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;
 - - aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto anche in riferimento al quadro delle esigenze e dei bisogni da soddisfare di cui all'articolo 14, comma 6, lettera c); nel caso di opere puntuali, la relazione ne illustra le caratteristiche architettoniche;
 - - accertamento in ordine alla disponibilità delle aree ed immobili da utilizzare, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri;
 - - l'accertamento della disponibilità dei pubblici servizi e delle modalità dei relativi allacciamenti;
 - - accertamento in ordine alle interferenze con pubblici servizi presenti lungo il tracciato, la proposta di soluzione ed i prevedibili oneri;
 - - indirizzi per la redazione del progetto definitivo;
 - - cronoprogramma delle fasi attuati ve, con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;
 - - indicazioni su accessibilità, utilizzo e manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
 - C) Aspetti economici e finanziari:
 - - calcoli estimativi giustificativi della spesa;
 - - l'eventuale articolazione dell'intervento in stralci funzionali e fruibili, ovvero in tratte funzionali e fruibili per le opere a rete;
 - - quadro economico;
 - - sintesi delle forme e fonti di finanziamento per la copertura della spesa;
 - - risultati del piano economico e finanziario per gare in concessione.
 - 2. La relazione dà chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.
- **Art. 19 Relazione tecnica**
 - (art. 20, [d. P. R. n. 554/1999](#))
 - 1. La relazione riporta lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del progetto ed indica requisiti e prestazioni che devono essere riscontrate nell'intervento. Descrive nel dettaglio le indagini effettuate e la caratterizzazione del progetto dal punto di vista dell'inserimento nel territorio, descrive e motiva le scelte tecniche del progetto.
 - Salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, a titolo indicativo e non esaustivo, si riportano i principali argomenti che devono essere contenuti nella relazione tecnica:
 - - geologia;
 - - geotecnica;
 - - sismica;
 - - studio preliminare di inserimento urbanistico e vincoli;
 - - archeologia: la relazione deve riportare gli sviluppi e gli esiti della verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare di cui agli articoli 95 e 96 del [codice](#);
 - - censimento delle interferenze (con le ipotesi di risoluzione delle principali interferenze riscontrate e preventivo di costo);
 - - piano di gestione delle materie con ipotesi di soluzione delle esigenze di cave e discariche;
 - - espropri (quantificazione preliminare degli importi);
 - - architettura e funzionalità dell'intervento;
 - - strutture ed opere d'arte;

- - tracciato plano-altimetrico e sezioni tipo (per opere a rete);
- - impianti e sicurezza;
- - idrologia;
- - idraulica;
- - strutture;
- - geotecnica;
- - impianti e sicurezza.
- 2. Salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, per interventi di adeguamento/ampliamento di opere esistenti, la relazione tecnica contiene inoltre:
 - - dettagliato resoconto sulla composizione, caratteri storici, tipologici e costruttivi, consistenza e stato di manutenzione dell'opera da adeguare/ampliare;
 - - la destinazione finale delle zone dismesse;
 - - chiare indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per garantire l'esercizio durante la costruzione dell'intervento (se previsto).
- **Art. 20 Studio di prefattibilità ambientale**
 - (art. 21, [d. P. R. n. 554/1999](#))
 - 1. Lo studio di prefattibilità ambientale in relazione alla tipologia, categoria e all'entità dell'intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che consentano la salvaguardia nonché un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale comprende:
 - a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale;
 - b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;
 - c) la illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale, delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;
 - d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori;
 - e) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto.
 - 2. Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale, lo studio di prefattibilità ambientale, contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali si rende necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie lo studio di prefattibilità ambientale consente di verificare che questi non possono causare impatto ambientale significativo ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive tali da mitigare tali impatti.
- **Art. 21 Elaborati grafici del progetto preliminare**
 - (art. 22, [d. P. R. n. 554/1999](#))
 - 1. Gli elaborati grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell'intervento, e tenendo conto della necessità di includere le misure e gli interventi di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi, sono costituiti salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento in conformità di quanto disposto dall'articolo 93, comma 2, del [codice](#):
 - a) per opere e lavori puntuali:
 - - dallo stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono

indicate la localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;

- - dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1:2.000, sulle quali sono riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;
- - dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell'opera in progettazione:
 - - carta e sezioni geologiche;
 - - sezioni e profili geotecnici;
 - - carta archeologica;
 - - planimetria delle interferenze;
 - - planimetrie catastali;
 - - planimetria ubicativa dei siti di cava e di deposito;
 - - dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;
- b) per opere e lavori a rete:
 - - dalla corografia generale di inquadramento dell'opera in scala non inferiore a 1:100.000;
 - - dalla corografia contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico dei tracciati esaminati con riferimento all'orografia dell'area, al sistema di trasporti e degli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico, in scala non inferiore a 1:25.000;
 - - dallo stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono indicati i tracciati esaminati.
 - - dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:10.000, sulle quali sono riportati separatamente i tracciati esaminati;
 - - dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:10.000, sulle quali sono riportati separatamente i tracciati esaminati;
 - - dai profili longitudinali altimetrici dei tracciati esaminati in scala non inferiore a 1:10.000/1000;
 - - dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, ed in particolare:
 - - carta e sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche in scala non inferiore a 1 : 10.000/1000;
 - - planimetria idraulica in scala non inferiore a 1:10.000;
 - - sezioni geotecniche con indicazione delle unità stratigrafiche omogenee sotto il profilo fisico-meccanico, delle principali grandezze fisiche e proprietà indice, nonché del regime delle pressioni interstiziali nel volume significativamente interessato dall'opera in scala non inferiore a 1:5.000/500;
 - - carta archeologica in scala non inferiore a 1:25.000; -planimetria delle interferenze in scala non inferiore a 1:10.000;
 - - corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con l'ubicazione dei siti di cava e di deposito; - planimetria dei siti di cava e di deposito in scala non inferiore a 1:10.000;
 - - sistemazione tipo aree di deposito;
 - - dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:5.000, per il tracciato selezionato; la scala non dovrà essere inferiore a 1:2.000 per le tratte in area urbana. La planimetria dovrà contenere una rappresentazione del corpo stradale, ferroviario o idraulico e degli sviluppi di tutti gli assi di progetto, calcolati in base alle caratteristiche geometriche assunte. Dovranno essere rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d'arte principali;
 - - dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:5.000, del tracciato selezionato;

- - dai profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, contenenti l'indicazione di tutte le opere d'arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e/o idrologiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non dovrà essere inferiore a 1:2000/200;
- - da sezioni tipo idriche, stradali, ferroviarie e simili in scala non inferiore ad 1:200 nonché uguali sezioni per le eventuali altre ipotesi progettuali esaminate;
- - da sezioni trasversali correnti, in numero adeguato per una corretta valutazione preliminare delle quantità da utilizzare nella quantificazione dei costi dell'opera;
- - da elaborati che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione di tutti i manufatti speciali che l'intervento richiede;
- - da elaborati che riassumono i criteri di sicurezza previsti per l'esercizio dell'infrastruttura;
- - da elaborati tipologici che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione di tutte le opere correnti e minori che l'intervento richiede;
- - da elaborati che consentano, mediante schemi, piante e sezioni in scala adeguata, la definizione delle componenti impiantistiche presenti nel progetto.
- I valori minimi delle scale contenuti nel presente comma possono essere variati su indicazione del responsabile del procedimento.
- 2. Nel caso in cui il progetto preliminare venga posto a base di appalto di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del [codice](#), gli elaborati da porre a base di gara comprendono tutte le informazioni necessarie per consentire ai concorrenti di formulare le offerte, ed in particolare:
 - a) i rilievi piano altimetrici delle aree e lo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare;
 - b) le relazioni geologica, idrologica e geotecnica delle aree e la relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare;
 - c) il piano di sicurezza, sulla base del quale determinare i costi della sicurezza.
- 3. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, il progetto preliminare può specificare gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto definitivo ed esecutivo secondo quanto previsto nei successivi articoli. Le planimetrie e gli elaborati grafici riportano le indicazioni preliminari relative al soddisfacimento delle esigenze di cui all'articolo 128, comma 7, del [codice](#).
- **Art. 22 Calcolo sommario della spesa e quadro economico**
 - (art. 23, [d. P. R. n. 554/1999](#))
 - 1. Il calcolo sommario della spesa è effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi standardizzati determinati dall'Osservatorio. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi simili realizzati, ovvero redigendo un computo metrico-estimativo di massima.
 - 2. Il quadro economico, articolato secondo quanto previsto al precedente articolo 16, comprende, oltre all'importo per lavori determinato nel calcolo sommario della spesa, le somme a disposizione
 - della stazione appaltante, determinate attraverso valutazioni effettuate in sede di accertamenti preliminari.
 - 3. Nel caso di concessione, il quadro economico è accompagnato da specifico allegato relativo al piano economico di massima di copertura della spesa e della connessa gestione, con l'indicazione:
 - a) dell'arco temporale prescelto secondo quanto disposto dall'articolo 143, commi 6 e 8, del [codice](#);
 - b) dell'eventuale prezzo che l'amministrazione prevede di riconoscere per consentire al concessionario di perseguire l'equilibrio economico e finanziario, secondo quanto previsto dall'articolo 143, comma 4, del [codice](#);
 - c) della eventuale cessione in proprietà o a titolo di godimento, a titolo di prezzo, dei beni da indicare in conformità a quanto disposto dall'articolo 143, comma 5, del [codice](#);
 - d) dei conseguenti oneri a carico del concessionario, da porre a base di gara;

- e) dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.
- 4. Nel caso di appalti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del [codice](#), o di concessione, nella parte del quadro economico relativa ai lavori va indicato l'importo delle spese di progettazione.
- **Art. 23 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare**
 - (art. 24, [d. P. R. n. 554/1999](#))
 - 1. Il capitolato speciale prestazionale contiene:
 - a) l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che dovranno essere presenti nell'intervento in modo che questo risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori, nel rispetto delle rispettive risorse finanziarie;
 - b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nell'intervento con i relativi importi;
 - c) una tabella dei criteri e sub-criteri in cui l'intervento è suddivisibile, necessaria per l'applicazione della metodologia di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
 - 2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera c), del [codice](#), o di una concessione di lavori pubblici, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, redatto in conformità di quanto disposto dall'articolo 43, comma 3, costituisce allegato allo schema di contratto di cui al comma 2 dello stesso articolo.

● SEZIONE III - PROGETTO DEFINITIVO

- **Art. 24 Documenti componenti il progetto definitivo**
 - (art. 25, [d. P. R. n. 554/1999](#))
 - 1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio del permesso di costruire, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari ad un
 - livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.
 - 2. Esso comprende i seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 14, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:
 - a) relazione generale;
 - b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
 - c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
 - d) elaborati grafici;
 - e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
 - f) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);
 - g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
 - i) piano particellare di esproprio;
 - l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
 - m) computo metrico estimativo;
 - n) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza.

- 3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del [codice](#) ferma restando la necessità della previa acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta, in sostituzione del disciplinare di cui all'articolo 30, il progetto è corredato dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto redatti con le modalità indicate all'articolo 43 nonché del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, sulla base del quale determinare il costo della sicurezza, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. Lo schema di contratto prevede, inoltre, che il concorrente debba indicare, al momento dell'offerta, la sede di redazione del progetto esecutivo, nonché i tempi della progettazione esecutiva e le modalità di controllo, da parte del responsabile del procedimento, del rispetto delle indicazioni del progetto definitivo, anche ai fini di quant
- **Art. 25 Relazione generale del progetto definitivo**
 - (art. 26, [d. P. R. n. 554/1999](#))
 - 1. La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.
 - 2. In particolare la relazione salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento:
 - a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell'intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione;
 - b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la geologia, la topografia, l'idrologia, le strutture e la geotecnica; riferisce, inoltre, in merito agli aspetti riguardanti le interferenze, gli espropri, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione attraverso lo studio di fattibilità ambientale, di cui all'articolo 27; in particolare riferisce di tutte le indagini e gli studi integrativi di quanto sviluppato in sede di progetto preliminare;
 - c) indica le eventuali cave e discariche autorizzate e in esercizio, che possono essere utilizzate per la realizzazione dell'intervento con la specificazione della capacità complessiva;
 - d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;
 - e) riferisce in merito all'idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dell'intervento da realizzare;
 - f) riferisce in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti ed al progetto della risoluzione delle interferenze medesime;
 - g) attesta la rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso; contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni alle indicazioni contenute nel progetto preliminare;
 - h) riferisce in merito alle eventuali opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica; i) riferisce in merito ai criteri ed agli elaborati che dovranno comporre il progetto esecutivo; riferisce inoltre in merito ai tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo e per la realizzazione dell'opera eventualmente aggiornando i tempi indicati nel cronoprogramma del progetto preliminare.
- **Art. 26 Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo**
 - (artt. 27 e 28, [d. P. R. n. 554/1999](#))
 - 1. A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo deve comprendere, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, almeno le seguenti relazioni tecniche, sviluppate - anche sulla base di indagini integrative di quelle eseguite per il progetto preliminare - ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo:

- a) Relazione geologica: comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica.
- b) Relazioni idrologica e idraulica: riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee. Illustra inoltre i calcoli preliminari relativi al dimensionamento dei manufatti idraulici. Gli studi devono indicare le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di interesse.
- c) Relazione sulle strutture: descrive le tipologie strutturali e gli schemi e modelli di calcolo. In zona sismica, definisce l'azione sismica tenendo anche conto delle condizioni stratigrafiche e topografiche, coerentemente con i risultati delle indagini e delle elaborazioni riportate nella relazione geotecnica. Definisce i criteri di verifica da adottare per soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa tecnica vigente, per la costruzione delle nuove opere o per gli interventi sulle opere esistenti. Per tali ultimi interventi la relazione sulle strutture è integrata da una specifica relazione inerente la valutazione dello stato di fatto dell'immobile, basata su adeguate indagini relative ai materiali ed alle strutture, che pervenga a valutare la sicurezza del manufatto anche in relazione allo stato di eventuali dissesti.
- d) Relazione geotecnica: definisce, alla luce di specifiche indagini, scelte in funzione del tipo di opera e delle modalità costruttive, il modello geotecnico del volume del terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i procedimenti impiegati per le verifiche geotecniche, per tutti gli stati limite previsti dalla normativa tecnica vigente, che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno, e i relativi risultati. Per le costruzioni in zona sismica e nei casi per i quali sia necessario svolgere specifiche analisi della risposta sismica locale, la relazione geotecnica deve comprendere l'illustrazione delle indagini effettuate a tal fine, dei procedimenti adottati e dei risultati ottenuti.
- e) Relazione archeologica: approfondisce e aggiorna i dati presenti nel progetto preliminare, anche sulla base di indagini dirette, per le aree ad elevato rischio archeologico, da concordare con gli enti preposti alla tutela.
- f) Relazione tecnica delle opere architettoniche: individua le principali criticità e le soluzioni adottate, descrive le tipologie e le soluzioni puntuali di progetto e le motivazioni delle scelte; descrive le caratteristiche funzionali delle opere.
- g) Relazione tecnica impianti: descrive i diversi impianti presenti nel progetto, motivando le soluzioni adottate; individua e descrive il funzionamento complessivo della componente impiantistica e gli elementi interrelazionali con le opere civili.
- h) Relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le caratteristiche del progetto.
- i) Relazione sulla gestione delle materie: descrizione dei fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava, al netto dei volumi reimpiegati, e degli esuberi di materiali di scarto, provenienti dagli scavi; individuazione delle cave per approvvigionamento delle materie e delle aree di deposito per lo smaltimento delle terre di scarto; descrizione delle soluzioni di sistemazione finali proposte
- j) Relazione sulle interferenze: prevede, ove necessario ed in particolare per le opere a rete, il controllo ed il completamento del censimento delle interferenze e degli enti gestori già fatto in sede di progetto preliminare. Il progetto definitivo prevede inoltre, per ogni interferenza, la specifica progettazione della risoluzione, con definizione dei relativi costi e tempi di esecuzione e deve, quindi, contenere almeno i seguenti elaborati:
 - 1) Planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala non inferiore a 1:2000), contenente i risultati della ricerca e censimento di tutte le interferenze.
 - 2) Relazione giustificativa della risoluzione delle singole interferenze.
 - 3) Progetto dell'intervento di risoluzione della singola interferenza: per ogni sottoservizio interferente dovranno essere redatti degli specifici progetti di risoluzione dell'interferenza stessa.

- 2. Ove la progettazione implichi la soluzione di ulteriori questioni specialistiche, queste formano oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva.
- **Art. 27 Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale**
 - (art. 29, [d. P. R. n. 554/1999](#))
 - 1. Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, è redatto secondo le norme tecniche che disciplinano la materia ed è predisposto contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati della fase di selezione preliminare dello studio di impatto ambientale, nonché dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto stesso anche con riferimento alle cave e alle discariche.
 - 2. Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base del progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e determina le misure atte a ridurre o compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto
 - territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate. Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale.
- **Art. 28 Elaborati grafici del progetto definitivo**
 - (art. 30, [d. P. R. n. 554/1999](#))
 - 1. Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell'intervento da realizzare. Essi sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare, ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.
 - 2. Per gli edifici, i grafici sono costituiti, salva diversa motivata indicazione del progetto preliminare e salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, da:
 - a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'area interessata all'intervento;
 - b) planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell'area interessata all'intervento, con equidistanza non superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze;
 - c) planimetria in scala non inferiore a 1:500 con l'ubicazione delle indagini geologiche; planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, con indicazione delle indagini geotecniche e sezioni, nella stessa scala, che riportano il modello geotecnico del sottosuolo;
 - d) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell'intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; è altresì integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento
 - e) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera d) ed in tutte le piante sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera f);

- f) un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali nella scala prescritta da regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale dell'edificio. In tali sezioni è altresì indicato l'andamento del terreno prima e dopo la realizzazione dell'intervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera d);
- g) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche. Se l'edificio è adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono anche quelli schematici delle facciate adiacenti;
- h) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;
- i) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni;
- l) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo.
- 3. Le prescrizioni di cui al comma 2 valgono anche per gli altri lavori ed opere puntuali per quanto possibile e con gli opportuni adattamenti.
- 4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove.
- 5. Per i lavori e le opere a rete gli elaborati grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del progetto preliminare e salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, da:
 - Elaborati generali - studi e indagini:
 - a) Stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dei tracciati dell'intervento. Se sono necessari più stralci è redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:25.000;
 - b) Corografia di inquadramento 1:25.000;
 - c) Corografia generale in scala non inferiore a 1:10.000;
 - d) Planimetria ubicazione indagini geologiche in scala non inferiore a 1:5.000. Planimetria con ubicazione delle indagini geotecniche e sezioni geotecniche nelle stesse scale indicate nei successivi punti da m) a p);
 - e) Carta geologica in scala non inferiore a 1:5.000;
 - f) Carta geomorfologica in scala non inferiore a 1:5.000;
 - g) Carta idrogeologica in scala non inferiore a 1:5.000;
 - h) Profilo geologico in scala non inferiore a 1:5.000/500;
 - i) Profilo geotecnico in scala non inferiore a 1:5.000/500;
 - j) Corografia dei bacini in scala non inferiore a 1:25.000;
 - k) Planimetrie stato attuale in scala non inferiore a 1:5.000;
 - l) Planimetrie di insieme in scala non inferiore a 1:5.000;
 - m) Planimetrie stradali, ferroviarie e idrauliche con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:2.000 (1:1000 per le tratte in area urbana). La planimetria dovrà contenere una rappresentazione del corpo stradale, ferroviario o idraulico. Il corpo stradale dovrà essere rappresentato in ogni sua parte (scarpate, opere di sostegno, fossi di guardia, opere idrauliche, reti di recinzione, fasce di rispetto), allo scopo di determinare esattamente l'ingombro dell'infrastruttura. Dovranno inoltre essere rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d'arte;
 - n) Profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:200 per le altezze e 1:2.000 per le lunghezze, contenenti l'indicazione di tutte le opere

d'arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e idrologiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non dovrà essere inferiore a 1:100 per le altezze e 1:1000 per le lunghezze;

- o) Sezioni tipo stradali, ferroviarie, idriche e simili in scala non inferiore ad 1:100;
- p) Sezioni trasversali correnti, in numero e scala adeguati comunque non inferiori a 1:200 per una corretta valutazione delle quantità e dei costi.
- Opere d'arte
- a) Planimetria, pianta, prospetto, sezioni longitudinale e trasversale, atte a descrivere l'opera nel complesso e in tutte le sue componenti strutturali;
- b) Profilo geotecnico in scala adeguata alle caratteristiche dell'opera;
- c) Carpenterie in scala non inferiore a 1:100;
- d) Disegni complessivi delle opere accessorie in scala adeguata.
- Interventi di inserimento paesaggistico e ambientale
- a) Planimetria generale in scala non inferiore a 1:5.000;
- b) Elaborati tipologici per i diversi interventi di mitigazione.
- Impianti
- a) schemi funzionali e dimensionamento preliminare dei singoli impianti;
- b) planimetrie e sezioni in scala adeguata, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo;
- c) Sezioni tipo stradali, ferroviarie o idrauliche con le differenti componenti impiantistiche.
- Siti di cava e di deposito
- a) Planimetria rappresentativa dei siti di cave e di deposito in scala non inferiore a 1:5000 nelle situazioni anteriori e posteriori agli interventi;
- b) Sistemazione finale del singolo sito in scala adeguata.
- 6. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le opere ed i lavori necessari per il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 14, comma 9.
- 7. I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su indicazione del responsabile del procedimento.
- **Art. 29 Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti**
 - (art. 31, [d. P. R. n. 554/1999](#))
 - 1. I calcoli preliminari delle strutture e degli impianti devono consentire di determinare tutti gli elementi dimensionali dimostrandone la piena compatibilità con l'aspetto architettonico ed impiantistico e più in generale con tutti gli altri aspetti del progetto. I calcoli preliminari delle strutture comprendono i criteri di impostazione del calcolo, le azioni, i criteri di verifica e la definizione degli elementi strutturali principali che interferiscono con l'aspetto architettonico e con le altre categorie di opere.
 - 2. I calcoli degli impianti devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche.
 - 3. I calcoli preliminari di dimensionamento e verifica delle strutture e degli impianti devono essere sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. Nel caso di calcoli elaborati con l'impiego di programmi informatizzati, la relazione di calcolo specifica le ipotesi adottate e fornisce indicazioni atte a consentirne la piena leggibilità.
- **Art. 30 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo**
 - (art. 32, [d. P. R. n. 554/1999](#))
 - 1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell'intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto.

- **Art. 31 Piano particellare di esproprio**
 - (art. 33, [d. P. R. n. 554/1999](#))
 - 1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni.
 - 2. Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o ad esigenze connesse alla categoria dell'intervento.
 - 3. Il piano è corredato dall'elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie dell'immobile da espropriare o asservire ed è corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate.
 - 4. Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennità di espropriazione determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo apposito sopralluogo.
 - 5. Se l'incarico di acquisire l'area su cui insiste l'intervento da realizzare è affidato all'appaltatore, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonché al pagamento delle eventuali spese legali sostenute se non sussistano ritardi o responsabilità a lui imputabili.
- **Art. 32 Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo**
 - (art. 34, d. P. R. n. 554/1999, art 5, comma 1, [D. M. LL. PP. n. 145/2000](#))
 - 1. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell'elaborato elenco dei prezzi unitari. Tali prezzi sono dedotti dai vigenti prezzi della stazione appaltante nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 133, comma 8, del [codice](#), o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata.
 - 2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi:
 - a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
 - b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 17 per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;
 - c) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore.
 - 3. In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il computo metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.
 - 4. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore, si intendono:
 - a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
 - b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale, ove prevista, e le polizze assicurative;
 - c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'appaltatore;
 - d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
 - e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono eluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
 - f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - g) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

- h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
- l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
- p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.
- 5. L'elaborazione della stima sommaria dell'intervento può essere effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata e la progettazione è affidata a progettisti esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante.
- 6. Il risultato del computo metrico estimativo e delle espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo lo schema di cui all'articolo 16.
- 7. Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:
 - a) la categoria prevalente;
 - b) le categorie di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro da dichiarare subappaltabili o scorporarli a scelta del concorrente;
 - c) nell'ambito delle categorie suddette, quelle di cui all'articolo 37, comma 11 del [codice](#), definite strutture, impianti ed opere speciali;
 - d) quelle ricadenti nel sopra indicato comma 11 che superano il 15%.
- Il responsabile del procedimento trasmette l'elaborato riportante gli esiti dell'aggregazione all'ufficio competente della stazione appaltante per la redazione del bando di gara, coordinato e verificato dallo stesso responsabile del procedimento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 1, lettera d) del presente regolamento.

• SEZIONE IV - PROGETTO ESECUTIVO

- **Art. 33 Documenti componenti il progetto esecutivo**
 - (art. 35, [d. P. R. n. 554/1999](#))
 - 1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate in sede di rilascio del permesso di costruire o di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del [codice](#), anche con riferimento alla loro articolazione:
 - a) relazione generale;
 - b) relazioni specialistiche;

- c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
 - d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
 - e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - f) piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera;
 - g) computo metrico estimativo e quadro economico;
 - h) cronoprogramma;
 - i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
 - l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
 - m) piano particellare di esproprio.
- **Art. 34 Relazione generale del progetto esecutivo**
 - (art. 36, [d. P. R. n. 554/1999](#))
 - 1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.
 - 2. La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti.
 - **Art. 35 Relazioni specialistiche**
 - (art. 37, [d. P. R. n. 554/1999](#))
 - 1. Il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo.
 - 2. Per gli interventi di particolare complessità, per i quali si sono rese necessarie, nell'ambito del progetto definitivo, particolari relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell'intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle opere a verde.
 - 3. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.
 - **Art. 36 Elaborati grafici del progetto esecutivo**
 - (art. 38, [d. P. R. n. 554/1999](#))
 - 1. Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti più idonei, sono costituiti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento:
 - a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
 - b) dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva.
 - c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
 - d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
 - e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti;
 - f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenze di cui all'articolo 14, comma 9;

- g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati;
- h) dagli elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture.
- 2. Gli elaborati sono redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.
- **Art. 37 Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti**
 - (art. 39, [d. P. R. n. 554/1999](#))
 - 1. I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.
 - 2. I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.
 - 3. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio o alle fasi costruttive qualora più gravose delle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell'intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.
 - 4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di dimostrare la piena compatibilità tra progetto architettonico, strutturale ed impiantistico e prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.
 - 5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità.
 - 6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:
 - a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra l'altro:
 - 1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;
 - 2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;
 - 3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione.
 - b) la relazione di calcolo contenente:
 - 1) l'indicazione delle norme di riferimento;
 - 2) la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di esecuzione qualora necessarie;
 - 3) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;
 - 4) le verifiche statiche.
 - 7. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative.
 - 8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:
 - a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;
 - b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di calcolo;

- c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature.
- 9. I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su motivata indicazione del responsabile del procedimento.
- **Art. 38 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti**
 - (art. 40, [d. P. R. n. 554/1999](#))
 - 1. Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico.
 - 2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del responsabile del procedimento:
 - a) il manuale d'uso;
 - b) il manuale di manutenzione;
 - c) il programma di manutenzione.
 - 3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalità per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.
 - 4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
 - a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
 - b) la rappresentazione grafica;
 - c) la descrizione;
 - d) le modalità di uso corretto.
 - 5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.
 - 6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
 - a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
 - b) la rappresentazione grafica;
 - c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
 - d) il livello minimo delle prestazioni;
 - e) le anomalie riscontrabili;
 - f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
 - g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
 - 7. Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi:
 - a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
 - b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;

- c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.
- 8. In conformità di quanto disposto all'articolo 14, comma 4, il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione, in considerazione delle scelte effettuate dall'appaltatore in sede di realizzazione dei lavori e delle eventuali varianti approvate dal direttore dei lavori, che ne ha verificato validità e rispondenza alle prescrizioni contrattuali, sono sottoposte a cura del direttore dei lavori medesimo al necessario aggiornamento, al fine di rendere disponibili, all'atto della consegna delle opere ultimate, tutte le informazioni necessarie sulle modalità per la relativa manutenzione e gestione di tutte le sue parti, delle attrezzature e degli impianti.
- 9. Il piano di manutenzione è redatto a corredo di tutti i progetti fatto salvo il potere di deroga del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del [codice](#).
- **Art. 39 Piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera**
 - (art. 41, [d. P. R. n. 554/1999](#))
 - 1. I piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti complementari al progetto esecutivo che prevedono l'organizzazione delle lavorazioni atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La loro redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.
 - 2. I piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le coordinate e la descrizione dell'intervento o delle fasi del procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni, e da una relazione contenente la individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori d'opera, all'utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori. I piani sono integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere. Tale disciplinare comprende la stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni in esso contenute.
 - 3. Il quadro di incidenza della manodopera è il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui all'articolo 86, comma 3-bis, del [codice](#). Il quadro definisce l'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro.
- **Art. 40 Cronoprogramma**
 - (art. 42, [d. P. R. n. 554/1999](#))
 - 1. Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni. Il cronoprogramma è composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi. Il cronoprogramma è redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna.
 - 2. Nei casi di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del [codice](#), il cronoprogramma è presentato dall'appaltatore unitamente all'offerta.
 - 3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

- **Art. 41 Elenco dei prezzi unitari**
 - (art. 43, [d. P. R. n. 554/1999](#))
 - 1. Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo, secondo quanto specificato all'articolo 32, integrati, ove necessario, da ulteriori prezzi redatti con le medesime modalità.
- **Art. 42 Computo metrico estimativo e quadro economico**
 - (art. 44, [d. P. R. n. 554/1999](#))
 - 1. Il computo metrico estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione e l'aggiornamento del computo metrico-estimativo redatto in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni precisati all'articolo 41.
 - 2. Il computo metrico-estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavui azioni, dedotto dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui all'articolo 41. Le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da dettagliati computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici. Le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s).
 - 3. Nel quadro economico, redatto secondo l'articolo 16, confluiscono:
 - a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui all'articolo 14, comma 9;
 - b) l'accantonamento in misura non superiore al 10 per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia;
 - c) l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da piano parti celiare allegato al progetto;
 - d) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'articolo 16.
- **Art. 43 Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto**
 - (art. 45, [d. P. R. n. 554/1999](#))
 - 1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente regolamento e dal capitolato generale, se menzionato nel bando o nell'invito, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:
 - - termini di esecuzione e penali;
 - - programma di esecuzione dei lavori;
 - - sospensioni o riprese dei lavori;
 - - oneri a carico dell'appaltatore;
 - - contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;
 - - liquidazione dei corrispettivi;
 - - controlli;
 - - specifiche modalità e termini di collaudo;
 - - modalità di soluzione delle controversie.
 - 2. Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto.
 - 3. Il capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti, l'una contenente la descrizione delle lavorazioni e l'altra la specificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra in dettaglio:
 - a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;
 - b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto

prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assidui cune la rispondenza alle scelte progettuali.

- 4. Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 1), il capitolato contiene, altresì, l'obbligo per l'aggiudicatario di redigere un documento (piano di qualità di costruzione e di installazione), da sottoporre alla approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.
- 5. Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 1), il capitolato speciale d'appalto prevede, inoltre, un piano per i controlli di cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori al fine di una corretta realizzazione dell'opera e delle sue parti. In particolare, il piano dei controlli di cantiere definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo).
- 6. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, lo schema di contratto indica, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico-estimativo. Al fine del pagamento in corso d'opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
- 7. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, lo schema di contratto precisa l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico-estimativo.
- 8. Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 132, comma 3, primo periodo del [codice](#), la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei definiti con le modalità di cui ai commi 6 e 7.
- 9. Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.
- 10. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'impresa di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 40, comma 1, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. È in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.
- 11. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui all'articolo 40.

- **CAPO II - VERIFICA DEL PROGETTO**
(artt. 46, 47 48 e 49, [d. P. R. n. 554/1999](#))

- **Art. 44 Ambito di applicazione**

- 1. Il presente capo disciplina la materia della verifica dei progetti di cui agli articoli 93, comma 6, e 112, comma 5, del [codice](#).

- **Art. 45 Finalità della verifica**

- 1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 93, comma 6, del [codice](#) la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.
- 2. La verifica, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 49, accerta in particolare:
 - a) la completezza della progettazione;
 - b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; e
 - c) appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
 - d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
 - e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
 - f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
 - g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
 - i) la manutenibilità delle opere, ove richiesto.

- **Art. 46 Accredитamento**

- 1. Per le attività di verifica sono Organi di accredитamento, per gli Organismi di ispezione di Tipo A, B e C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, gli enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA).
- 2. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture, adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono disciplinate le modalità e le procedure di accredитamento per gli Organismi di ispezione di Tipo A, B e C e di accertamento per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.

- **Art. 47 Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante**

- 1. La stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del [codice](#).
- 2. Le strutture di cui al comma 1, che possono svolgere l'attività di verifica dei progetti, sono:
 - a) per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'unità tecnica della stazione appaltante accredитata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di Tipo B.
 - b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:
 - 1. l'unità tecnica di cui alla lettera a);
 - 2. gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;
 - 3. gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti, dotate di un sistema interno di controllo di qualità, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
 - c) per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali e inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del [codice](#), per opere a rete, il responsabile del procedimento, sempreché non abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero gli uffici tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un sistema interno di controllo di qualità.

- 3. Per sistema interno di controllo di qualità, ai fini di cui al comma 2, si intende:
- a) per l'attività di verifica di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del [codice](#), un sistema coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001;
- b) per l'attività di verifica di progetti relativi a lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del [codice](#), un sistema di controllo, formalizzato attraverso procedure operative e manuali d'uso.
- 4. Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento gli uffici tecnici della stazione appaltante sono esentati dal possesso del sistema di controllo interno di cui al precedente comma 3.
- 5. Ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di vigilanza sugli organismi di accreditamento, le unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si accreditano tramite il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici quali organismi di ispezione di Tipo B ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; il Servizio tecnico centrale provvede altresì ad accertare per le unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la coerenza dei sistemi interni di controllo della qualità con i requisiti delle norma UNI EN ISO 9001.
- 6. Per le finalità di cui al comma 5, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Per gli stessi soggetti, che non si avvalgono del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'accreditamento dell'Organismo di ispezione di Tipo B e l'accertamento del sistema di controllo interno di qualità, coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, sono rilasciati rispettivamente, da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA) e da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA).
- **Art. 48 Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante**
 - 1. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui all'articolo 47, comma 1, nonché nei casi di carenza di organico, accertata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del [codice](#), la stazione appaltante, per il tramite del responsabile del procedimento, affida l'appalto di servizi avente ad oggetto la verifica della progettazione, ai seguenti soggetti:
 - a) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, ad Organismi di ispezione di Tipo A e di Tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA) secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all'articolo 46, comma 2. I predetti Organismi devono garantire l'assoluta separazione, sul piano tecnico, procedurale, amministrativo e finanziario, tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali Organismi devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante l'accreditamento, l'applicazione di procedure che ne garantiscano l'indipendenza e l'imparzialità; i predetti Organismi devono altresì dimostrare, in relazione alla progettazione dell'intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 50, comma 5, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni, rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I predetti Organismi di ispezione devono altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico;
 - b) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:
 - 1. ai soggetti di cui alla lettera precedente e con le predette limitazioni;
 - 2. ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del codice che devono disporre di un sistema interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA); tale certificazione è emessa secondo le disposizioni previste dal decreto di cui

all'articolo 46, comma 2, in termini tali da garantire l'assoluta separazione sul piano tecnico e procedurale tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali soggetti devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante la certificazione, l'applicazione di procedure che ne garantiscano indipendenza ed imparzialità; i predetti soggetti devono altresì dimostrare, in relazione alla progettazione del singolo intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 50, comma 5, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I soggetti devono altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico. Il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici può accertare, con controlli a campione, l'effettiva coerenza del sistema interno di controllo di qualità con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.2. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali ed inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del codice , per opere a rete, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1 lettere d), e), f), g), e h), del codice sono esentati dal possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001.

- 2. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali ed inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del [codice](#) , per opere a rete, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1 lettere d), e), f), g), e h), del [codice](#) sono esentati dal possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001.
- 3. Il Servizio tecnico centrale del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici può accreditare gli
- Organismi di Ispezione di tipo A e di tipo C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e accertare per i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g), h), del [codice](#) il possesso di un sistema unitario di controllo di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alla verifica, attraverso strutture esterne previste dall'articolo 29, dell'allegato XXI, al [codice](#).
- 4. Gli organismi e i soggetti di cui al comma 1 dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara per l'affidamento dei servizi avente ad oggetto la verifica, individuati dalla stazione appaltante come previsto all'articolo 50.
- **Art. 49 Disposizioni generali**
 - 1. Il responsabile del procedimento stima il corrispettivo delle attività di verifica del progetto con riferimento a quanto previsto dalla Tabella B6 del decreto del Ministero della giustizia del 4 aprile 2001 e suoi aggiornamenti, in caso di verifica eseguita attraverso strutture esterne alla stazione appaltante. In caso di verifica eseguita attraverso strutture tecniche della stazione appaltante di cui all'articolo 47, al personale dipendente spetta un compenso, rapportato alla predetta Tabella B6, nella misura individuata da ogni stazione appaltante.
 - 2. L'attività di verifica della progettazione, con esclusione dell'attività di verifica relativa ai livelli di progettazione verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, è affidata unitariamente.
 - 3. Il responsabile del procedimento, nel bando e nella lettera di invito, individua, secondo quanto previsto ai successivi articoli 52 e 53 le modalità di verifica degli elaborati che compongono la progettazione e fornisce al soggetto affidatario lo studio di fattibilità e il documento preliminare alla progettazione, nonché il disciplinare di incarico della progettazione.
 - 4. Gli oneri economici, inerenti allo svolgimento del servizio di verifica, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi.
 - 5. L'affidamento dell'incarico di verifica è incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori e del collaudo.
 - 6. Le stazioni appaltanti possono procedere all'individuazione del soggetto incaricato dell'attività di verifica, con le procedure di cui agli articoli seguenti, anche per una pluralità

di progettazioni analoghe, stimando complessivamente il corrispettivo dei singoli incarichi nel rispetto di quanto previsto al comma 1, primo periodo.

- 7. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica è munito di adeguata polizza assicurativa ai sensi di quanto previsto all'articolo 57.

- **Art. 52 Criteri generali della verifica**

- 1. Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:
 - a) affidabilità;
 - b) completezza ed adeguatezza;
 - c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
 - d) compatibilità; intendendosi per:
 - a) affidabilità:
 - 1. verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
 - 2. verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
 - b) completezza ed adeguatezza:
 - 1. verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
 - 2. verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
 - 3. verifica dell'eshaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
 - 4. verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
 - 5. verifica dell'eshaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
 - 6. verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;
 - c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità:
 - 1. verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
 - 2. verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
 - 3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
 - d) compatibilità:
 - 1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
 - 2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
 - a. inserimento ambientale;
 - b. impatto ambientale;
 - c. funzionalità e fruibilità;
 - d. stabilità delle strutture;
 - e. topografia e fotogrammetria;
 - f. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
 - g. igiene, salute e benessere delle persone;
 - h. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
 - i. sicurezza antincendio;

- j. inquinamento;
 - k. durabilità e manutenibilità;
 - l. coerenza dei tempi e dei costi;
 - m. sicurezza ed organizzazione del cantiere.
- **Art. 53 Verifica della documentazione**
 - 1. La verifica da parte del soggetto preposto al controllo è effettuata sui documenti progettuali previsti dalla parte II, titolo II, capo I, del presente regolamento per ciascun livello della progettazione.
 - 2. Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si deve:
 - a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;
 - b) per le relazioni di calcolo:
 - 1. verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
 - 2. verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;
 - 3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
 - 4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
 - 5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;
 - c) per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:
 - 1. le specifiche esplicitate dal committente;
 - 2. le norme cogenti;
 - 3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
 - 4. le regole di progettazione;
 - d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un [codice](#) ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;
 - e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - f) per la documentazione di stima economica, verificare che:
 - 1. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
 - 2. i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzi della stazione appaltante aggiornati ai sensi dell'articolo 133, comma 8, del [codice](#) o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
 - 3. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzi;

- 4. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
 - 5. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
 - 6. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
 - 7. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
 - 8. i totali calcolati siano corretti;
 - 9. il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'aggiudicatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie con divieto di subappalto ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del [codice](#);
 - 10. le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere simili di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;
 - 11. i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario;
 - g) per il piano di sicurezza e coordinamento verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera;
 - h) per il quadro economico verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 16;
 - i) accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.
- **Art. 54 Estensione del controllo e momenti della verifica**
 - 1. Le verifiche devono essere effettuate su tutti i livelli di progettazione e contestualmente allo sviluppo degli stessi; il responsabile del procedimento pianifica l'attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione ed affidamento.
 - 2. Le verifiche, come indicate agli articoli 52 e 53, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento; il loro livello può essere comunque semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessità dell'opera.
 - 3. In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo "a campione" o "a comparazione".
 - 4. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l'attività di controllo successiva può essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata.
 - 5. Le strutture tecniche o gli Organismi di ispezione incaricati della verifica, possono supportare il responsabile del procedimento anche nell'attività di verifica delle offerte anomale in sede gara e delle perizie di variante in corso d'opera.
 - 6. Lo svolgimento dell'attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica.
 - 7. Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell'attività svolta e accerta l'avvenuta attestazione, di cui all'articolo 106, comma 1.
 - **Art. 55 La validazione**
 - 1. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo, di cui all'articolo 54, comma 7, del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.

- 2. In caso di dissenso del responsabile del procedimento rispetto agli esiti delle verifiche effettuate, l'atto formale di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere, oltre a quanto previsto al comma 1, specifiche motivazioni. In merito la stazione appaltante assume le necessarie decisioni secondo quanto previsto nel proprio ordinamento.
- 3. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.
- **Art. 56 Le responsabilità**
 - 1. Nei limiti delle attività di verifica di cui agli articoli 52 e 53, il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.
 - 2. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dal presente capo e dal contratto di servizi è tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento ed è escluso per i successivi tre anni dalle attività di verifica. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui all'articolo 57, resta ferma la responsabilità per danno erariale del soggetto esterno incaricato dell'attività di verifica, la quale opera anche nell'ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall'assicuratore. Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante esso risponde economicamente nei limiti della copertura assicurativa di cui all'articolo 57, salve la responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti.
 - 3. La validazione del progetto di cui all'articolo 55, non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l'affidamento dell'appalto o della concessione di lavori pubblici dagli adempimenti di cui all'articolo 106, comma 2, e dalle conseguenti responsabilità.

- **Art. 59 Verifiche dei progetti relativi ai lavori riguardanti i beni culturali**

- 1. Per i progetti relativi ai lavori di cui alla parte II, titolo IV, capo II, del **codice**, concernente i contratti relativi ai beni culturali, **si applicano le disposizioni contenute nel presente capo in quanto compatibili con le disposizioni della predetta parte II, titolo IV, capo II del codice, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.**
- 2. Per i progetti relativi ai lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), il responsabile del procedimento provvede direttamente all'attività di verifica, avvalendosi:
 - a) nei casi di interventi su beni culturali mobili o superfici architettoniche decorate:
 - **1. del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 202, comma 1, del codice, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare;**
 - **2. ovvero di un funzionario tecnico con la qualifica di restauratore in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;**
 - b) nei casi di interventi su beni culturali immobili:
 - 1. qualora ne sia prevista la redazione, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 202, comma 1, del **codice**, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare;
 - **2. ovvero di un funzionario tecnico con la qualifica di architetto o ingegnere, laureato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera aa), in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto.**
 - c) nei casi di lavori di scavo archeologico:
 - 1. qualora ne sia prevista la redazione, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 202, comma 1, del **codice**, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare;

- 2. ovvero di un funzionario tecnico con la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto.
- 3. Alle procedure di affidamento dell'attività di verifica possono partecipare anche i soggetti di cui all'articolo 202, comma 3, del [codice](#). Detti soggetti, con esperienza professionale di almeno cinque anni, possono, altresì, assumere l'incarico di coordinatore del gruppo di lavoro di verifica di cui all'articolo 50, comma 3.
- 4. Il responsabile del procedimento può disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla base dell'affidamento dei lavori.

• CAPO I - DIREZIONE DEI LAVORI

• SEZIONE PRIMA - DIREZIONE DEI LAVORI

- **Art. 147 Ufficio della direzione dei lavori**
 - (art. 123, [d. P. R. n. 554/1999](#))
 - 1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
 - 2. L'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali.
- **Art. 148 Direttore dei lavori (un bibliotecario e un archivista conoscono questa materia?)**
 - (art. 124, [d. P. R. n. 554/1999](#))
 - 1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.
 - 2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
 - 3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed alla legge 17 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136.
 - 4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice o dal presente regolamento nonché:
 - a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
 - b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
 - c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'affidatario, della disposizione di cui all'articolo 118, comma 4 del [codice](#).

- **Art. 149 Direttori operativi**

- (art. 125, [d. P. R. n. 554/1999](#))
- 1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.
- 2. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:
 - a) verificare che l'appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
 - b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
 - c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
 - d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
 - e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
 - f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
 - g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti; h) direzione di lavorazioni specialistiche.

- **Art. 150 Ispettori di cantiere**

- (art. 126, [d. P. R. n. 554/1999](#))
- 1. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.
- 2. Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:
 - a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
 - b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
 - c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
 - d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
 - e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
 - f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
 - g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori.
 - h) l'assistenza al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

- **Art. 168 Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare**

- 1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del [codice](#), nell'ipotesi di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del [codice](#), il bando prevede che la stipulazione del contratto debba avvenire successivamente all'acquisizione di eventuali pareri necessari e all'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara. Successivamente all'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento avvia le

procedure per l'acquisizione dei necessari eventuali pareri e per l'approvazione del progetto definitivo presentato in sede di gara. In tale fase l'appaltatore provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso e un aumento dell'importo contrattuale. Qualora l'appaltatore non adegui il progetto definitivo entro la data perentoria assegnata, in caso di ritardo rispetto al termine stabilito nello schema di contratto non si procede alla stipula del contratto e si procede ai sensi dell'articolo 140 del codice.

- 2. Successivamente alla stipula del contratto, il responsabile del procedimento, con apposito ordine di servizio, dispone che l'appaltatore dia inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nel termine fissato dal contratto.
 - 3. Qualora il progettista dell'esecutivo ne ravvisi la necessità, l'appaltatore, previa informazione al responsabile del procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto preliminare posto a base di gara, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore.
 - 4. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara, salvo quanto disposto dal successivo comma 5. Sono altresì ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.
 - 5. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del [codice](#), le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 163. La stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale prestazionale allegato al progetto preliminare. Nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo presentato in sede di offerta, le variazioni e gli oneri da apportarsi al progetto esecutivo sono a carico dell'appaltatore.
 - 6. Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, sentito il progettista del progetto preliminare, entro il termine fissato dal contratto. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti dall'articolo 153, comma 2, per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla redazione del progetto esecutivo è effettuato in favore dell'appaltatore entro trenta giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nello schema di contratto allegato al progetto preliminare, salvo il diritto di risolvere il contratto.
 - 7. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore.
 - 8. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 134 del [codice](#), all'appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dall'articolo 157 in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.
 - 9. Nella ipotesi in cui non trova applicazione l'articolo 53, comma 3-bis, del [codice](#), il capitolato speciale prestazionale allegato al progetto preliminare indica le modalità per il pagamento del corrispettivo previsto per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva.
 - 10. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione che redige per il progetto esecutivo il piano di sicurezza e coordinamento, è nominato dalla stazione appaltante su proposta dell'appaltatore.
 - 11. Il progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara e il progetto esecutivo sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, a verifica secondo quanto previsto dalla parte II, titolo II, capo II, del presente regolamento.
- **Art. 169 Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo**

- (art. 140, [d. P. R. n. 554/1999](#))
- 1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 53, comma 2, lettera b), del [codice](#), dopo la stipulazione del contratto, il responsabile del procedimento, con ordine di servizio, dispone che l'appaltatore dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei tempi di cui al capitolato speciale allegato al progetto definitivo posto a base di gara.
- 2. Qualora il progettista dell'esecutivo ne ravvisi la necessità, l'appaltatore, previa informazione al responsabile del procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore.
- 3. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto disposto dal successivo comma 4. Sono altresì ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.
- 4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del [codice](#), ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, diversi da quelli di cui all'articolo 119, comma 5, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 163. La stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale allegato al progetto definitivo.
- 5. Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo, entro il termine fissato dal contratto. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti dall'articolo 153 comma 2, per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla redazione del progetto esecutivo è effettuato in favore dell'appaltatore entro trenta giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nello schema di contratto allegato al progetto definitivo, salvo il diritto di risolvere il contratto.
- 6. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore.
- 7. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 134 del [codice](#), all'appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dall'articolo 157 in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.
- 8. Nella ipotesi in cui non trova applicazione l'articolo 53, comma 3-bis, del [codice](#), il capitolato speciale allegato al progetto definitivo indica le modalità per il pagamento del corrispettivo previsto per le spese di progettazione esecutiva.
- 9. Il progetto esecutivo è soggetto, prima dell'approvazione, a verifica secondo quanto previsto dalla parte II, titolo II, capo II, del presente regolamento.

•

TITOLO XI - LAVORI RIGUARDANTI I BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE

• CAPO I - BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE

- **Art. 239 Ambito di applicazione**
 - (art. 211, [d. P. R. n. 554/1999](#))
 - 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai beni del patrimonio culturale indicati nell'articolo 198 del [codice](#).
 - 2. Per gli interventi sui beni paesaggistici di cui all'articolo 136, lettere b) e c), del [codice](#) dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il responsabile del procedimento propone motivatamente al direttore regionale, ovvero, se

delegato, al soprintendente di settore, in relazione alle caratteristiche oggettive ed alle esigenze di conservazione e protezione dei beni, l'opportunità di disporre l'applicazione, in tutto o in parte, delle disposizioni del presente titolo.

- 3. Per quanto non disposto dal presente titolo, ai beni del patrimonio culturale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento in quanto compatibili con le disposizioni della parte II, titolo IV, capo II, del codice (contratti relativi ai beni culturali).

- **Art. 240 Scavo archeologico, restauro e manutenzione**

- (art. 212, d. P. R. n. 554/1999)
- 1. I lavori di cui al presente titolo si articolano nelle seguenti tipologie:
- a) scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee;
- b) restauro e manutenzione dei beni immobili di interesse archeologico, storico ed artistico;
- c) restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate e di beni mobili di interesse storico, artistico ed archeologico.
- 2. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane, nonché dei fenomeni geologici che hanno con esse interagito, succedutesi in un determinato territorio, delle quali con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili, riferibili al patrimonio archeologico. Lo scavo archeologico recupera altresì la documentazione del paleoambiente anche delle epoche anteriori alla comparsa dell'uomo.
- 3. I contenuti qualificanti e le finalità della manutenzione e del restauro sono definiti all'articolo 29, commi 3, 4 e 5, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
- 4. Gli interventi sui beni del patrimonio culturale sono inseriti nei documenti di programmazione dei lavori pubblici e sono eseguiti secondo i tempi, le priorità e le altre indicazioni derivanti dall'applicazione del metodo della conservazione programmata. A tal fine le stazioni appaltanti, sulla base della ricognizione e dello studio dei beni affidati alla loro custodia, redigono il documento preliminare sullo stato di conservazione del singolo bene, tenendo conto della pericolosità territoriale e della vulnerabilità, delle risultanze delle attività di prevenzione e degli eventuali interventi pregressi di manutenzione e restauro evidenziate nel piano di manutenzione e nel consuntivo scientifico. Per il patrimonio archeologico il documento preliminare illustra anche i risultati delle indagini diagnostiche.

- **CAPO II - PROGETTAZIONE**

- **Art. 241 Attività di progettazione**

- (art. 213, d. P. R. n. 554/1999)
- 1. La progettazione si articola, secondo tre livelli successivi di approfondimenti tecnici, in progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo con le modalità indicate ai commi successivi. I progetti sono costituiti dagli elaborati indicati negli articoli 242, 243, 244 e 245 i cui contenuti, laddove non diversamente disposto, sono quelli previsti dalla parte II, titolo II, capo I, del presente regolamento.
- 2. Per ogni intervento, il responsabile del procedimento, nella fase di progettazione preliminare, stabilisce il successivo livello progettuale da porre a base di gara e valuta motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e dell'intervento conservativo, la possibilità di ridurre i livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti, salvaguardandone la qualità.
- 3. La progettazione esecutiva di cui all'articolo 244 può essere omessa, in particolare, per i lavori su beni mobili e superfici architettoniche decorate che non presentino complessità realizzative. Negli altri casi, qualora il responsabile del procedimento accerti che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, siano tali da non consentire

l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi, dispone che la progettazione esecutiva venga redatta in corso d'opera, per stralci successivi, sulla base dell'esperienza delle precedenti fasi di progettazione e di cantiere.

- **Art. 242 Progetto preliminare (Bibliotecari ed Archivistici conoscono questa materia ?)**

- (art. 214, [d. P. R. n. 554/1999](#))
- 1. Il progetto preliminare consiste in una relazione programmatica del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonché dei metodi di intervento alla quale vanno allegati i necessari elaborati grafici. Sono documenti del progetto preliminare:
 - a) relazione illustrativa;
 - b) relazione tecnica;
 - c) indagini e ricerche preliminari;
 - d) planimetria generale ed elaborati grafici;
 - e) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza;
 - f) calcolo sommario della spesa;
 - g) quadro economico di progetto.
- 2. Il progetto preliminare comporta indagini e ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari per le scelte dei tipi e dei metodi di intervento da approfondire nel progetto definitivo nonché per la stima del costo dell'intervento medesimo.
- 3. Il quadro delle conoscenze consiste in una lettura dello stato esistente e nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del manufatto e del suo contesto storico e ambientale.
- 4. Le indagini e ricerche di cui al comma 2 riguardano:
 - a) l'analisi storico - critica;
 - b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;
 - c) il rilievo e la documentazione fotografica dei manufatti;
 - d) la diagnostica;
 - e) l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi dello stato di conservazione, del degrado e dei dissesti;
 - f) l'individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.
- 5. In ragione della complessità dell'intervento in relazione allo stato di conservazione ed ai caratteri storico-artistici del manufatto, il progetto preliminare può limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di restauro e dei relativi costi di intervento.
- 6. Qualora ne sia prevista la redazione, le schede tecniche di cui all'articolo 202, comma 1, del [codice](#), costituiscono la base per la predisposizione del progetto preliminare. Esse descrivono esattamente le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione dei manufatti su cui si interviene, eventuali modifiche dovute a precedenti interventi, in modo da dare un quadro completo, dettagliato ed esaustivo delle caratteristiche del bene in oggetto, e forniscono inoltre indicazioni di massima degli interventi previsti e delle metodologie da applicare.
- 7. Nel caso di contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del [codice](#) e di concessioni, il progetto preliminare posto a base di gara comprende necessariamente le indagini finalizzate alla corretta comprensione dell'intervento, con relativa relazione ed elaborati grafici, ed è integrato dal capitolato speciale prestazionale e dallo schema di contratto.

- **Art. 243 Progetto definitivo**

- (art. 215, [d. P. R. n. 554/1999](#))
- 1. Il progetto definitivo studia il bene con riferimento all'intero complesso ed al contesto ambientale in cui è inserito; approfondisce gli apporti disciplinari necessari e definisce il collegamento interdisciplinari; definisce in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalità esecutive delle operazioni tecniche; definisce gli indirizzi culturali e le compatibilità fra

progetto e funzione attribuita al bene attraverso una conoscenza compiuta dello stato di fatto; configura nel complesso un giudizio generale volto ad individuare le priorità, i tipi e i metodi di intervento con particolare riguardo all'esigenza di tutela ed ai fattori di degrado.

Sono documenti del progetto definitivo:

- a) relazione generale;
 - b) relazioni tecniche e specialistiche;
 - c) rilievi e documentazione fotografica;
 - d) elaborati grafici;
 - e) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
 - f) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
 - g) computo metrico estimativo e quadro economico;
 - h) piani di sicurezza e di coordinamento;
 - i) cronoprogramma;
 - k) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
 - l) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.
 - 2. Qualora il responsabile del procedimento abbia previsto la redazione del progetto esecutivo da porre a base di gara, i documenti del progetto definitivo sono:
 - a) relazione generale;
 - b) relazioni tecniche e specialistiche;
 - c) rilievi e documentazione fotografica;
 - d) elaborati grafici;
 - e) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
 - f) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza;
 - g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; h) aggiornamento del calcolo sommario della spesa.
- **Art. 244 Progetto esecutivo**
 - (art. 216, [d. P. R. n. 554/1999](#))
 - 1. Il progetto esecutivo posto a base di gara, indica in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalità esecutive delle operazioni tecniche; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori. Sono documenti del progetto esecutivo:
 - a) relazione generale;
 - b) relazioni specialistiche;
 - c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;
 - d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
 - e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - f) piano di sicurezza e di coordinamento;
 - g) computo metrico estimativo e quadro economico; h) cronoprogramma;
 - i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
 - l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.
 - **Art. 245 Progettazione dello scavo archeologico**
 - (art. 217, [d. P. R. n. 554/1999](#))
 - 1. Il progetto preliminare dei lavori di scavo archeologico prevede l'impianto di un cantiere di ricerche e la individuazione di elementi di giudizio per la valutazione delle scelte di priorità, nonché dei tipi e dei metodi di intervento. A tal fine il progetto preliminare è costituito da una relazione programmatica illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse sviluppato per settore di indagini alla quale vanno allegati i necessari elaborati grafici.
 - 2. La relazione programmatica illustra inoltre tempi e modi dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia infine al loro studio e pubblicazione, ed è redatta da soggetti con qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento.

- 3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente aggiornato alla luce degli elementi di conoscenza raccolti in eventuali scoperte.
- 4. Le indagini consistono in:
 - a) rilievo generale;
 - b) ricognizioni territoriali ed indagini diagnostiche;
 - c) indagini complementari necessarie.
- 5. I risultati delle indagini previste nel progetto preliminare confluiscono in un progetto definitivo.
- 6. Il progetto definitivo comprende dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle fasi delle diverse categorie di intervento e indica la quantità e la durata di esse.
- 7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono:
 - a) rilievi ed indagini;
 - b) scavo;
 - c) documentazione di scavo, quali giornali di scavo, schede stratigrafiche, documentazione grafica e fotografica;
 - d) restauro dei reperti mobili ed immobili;
 - e) schedatura preliminare dei reperti e loro immagazzinamento insieme con gli eventuali campioni da sottoporre ad analisi;
 - f) studio e pubblicazione;
 - g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del sito o del contesto recuperato;
 - h) manutenzione programmata.
- 8. Il progetto definitivo contiene inoltre la definizione della natura delle categorie dei lavori, distinguendo quelli di prevalente merito scientifico, da appaltare a ditte in possesso di requisiti specifici ove non curate dalla stessa amministrazione aggiudicatrice.
- 9. In caso di scoperte di interesse archeologico, gli elementi di conoscenza così raccolti confluiscono nel progetto preliminare.
- **Art. 246 Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza**
 - (art. 218, [d. P. R. n. 554/1999](#))
 - 1. I progetti relativi ai lavori di impiantistica e per la sicurezza, redatti ai vari e successivi livelli di approfondimento, prevedono l'impiego delle tecnologie più idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di interesse storico-artistico e ad offrire prestazioni, compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico artistiche, analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione programmata con le scorte di magazzino necessarie per garantire la continuità del servizio.
- **Art. 247 Lavori di manutenzione**
 - (art. 220, [d. P. R. n. 554/1999](#))
 - 1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere tutte le specifiche previste dalle norme sui livelli di progettazione preliminare e definitiva, e sono eseguiti, coerentemente alle previsioni del piano di manutenzione, anche sulla base di una perizia di spesa contenente:
 - a) la descrizione del bene corredata da sufficienti elaborati grafici e topografici redatti in opportuna scala;
 - b) il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire ed i relativi tempi;
 - c) il computo metrico;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni.
- **Art. 248 Consuntivo scientifico**
 - (art. 221, d. P. R. n. '554/1999)
 - 1. Al termine del lavoro sono predisposti dal direttore dei lavori, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di

intervento sul bene, l'aggiornamento del piano di manutenzione ed una relazione tecnico-scientifica con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti, e la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l'intervento; l'esito di tutte le ricerche ed analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi. I costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento.

- 2. La relazione è conservata presso la stazione appaltante ed è trasmessa in copia alla soprintendenza competente.

- **Art. 249 Collaudo**

- (art. 224, [d. P. R. n. 554/1999](#))
- 1. Per il collaudo finale dei beni relativi alle categorie OG 2 l'organo di collaudo comprende un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.
- 2. Per il collaudo finale dei beni relativi alle categorie OS 2-A e OS 2-B l'organo di collaudo comprende un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento, **nonché uno storico dell'arte o un archivista o un bibliotecario in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento. (il problema grosso è che non vi è una sola parola nel titolo X Collaudo che dica cosa devono dire o fare queste figure nell'ufficio del collaudatore**
- 3. Per il collaudo finale dei beni relativi alla categoria OS 25 l'organo di collaudo comprende un tecnico con la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento nonché un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.